

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

estratto

42

2014

JOVENE EDITORE NAPOLI

Index

Quaderni camerti di studi romanistici
International Survey of Roman Law

Direttori Luigi Labruna, Cosimo Cascione

Sotto gli auspici

della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino

e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert

per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti».

Organo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano».
Presidente Pierangelo Catalano.

Comitato direttivo: Ignazio Buti, Luigi Capogrossi Colognesi, Pierangelo Catalano, Luigi Labruna, Giovanni Lobrano, Sandro Schipani.

Comitato di redazione: Carla Masi Doria, Felice Mercogliano, Francesca Reduzzi Merola.

Comitato scientifico:

Jean Andreau

Paris EHESS

Hans Ankum

Amsterdam

Ignazio Buti

Camerino

Luigi Capogrossi Colognesi

Roma Sapienza

Alessandro Corbino

Catania

M. Floriana Cursi

Teramo

Teresa Giménez-Candela

Barcelona Autònoma

Fausto Gorla

Torino

Michel Humbert

Paris II

Éva Jakab

Szeged

Rolf Knütel

Bonn

Giovanni Lobrano

Sassari

Carla Masi Doria

Napoli Federico II

Thomas A.J. McGinn

Nashville Vanderbilt

Pascal Pichonnaz

Fribourg

J. Michael Rainer

Salzburg

Francesca Reduzzi Merola

Napoli Federico II

Martin J. Schermaier

Bonn

Sandro Schipani

Roma Sapienza

Peter Stein

Cambridge

Gunter Wesener

Graz

Laurens Winkel

Rotterdam

Witold Wołodkiewicz

Warszawa

In redazione:

Valeria Di Nisio; Nunzia Donadio; Natale Rampazzo;

Paola Santini; Caterina Trocini; Fabiana Tuccillo.

Segretaria: Daniela Piccione.

Index

Volume realizzato con l'intervento della Scuola di Giurisprudenza dell'Università di Camerino e del «Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert per lo studio della civiltà giuridica europea e per la storia dei suoi ordinamenti» nell'ambito della Convenzione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche.

<i>Scritti di:</i>	Betinio Diamant	Aniello Parma
	Valeria Di Nisio	Federico Pergami
	Settimio di Salvo	Daniele Vittorio Piacente
Cesare Alzati	Friederike Erxleben	Pascal Pichonnaz
Francesco Amarelli	Iole Fagnoli	Stefania Pietrini
Maria Pia Baccari	Maximilian Forschner	Constantinos G. Pitsakis
Raffaele Basile	Amalia Franciosi	Natale Rampazzo
Tommaso Beggio	Lorenzo Gagliardi	Francesca Reduzzi Merola
Maria Vittoria Bramante	Vincenzo Giuffrè	Giunio Rizzelli
María José Bravo Bosch	Michel Humbert	Adriano Roccucci
Giuseppe Camodeca	Rolf Knütel	Paola Santini
Loredana Cappelletti	Luigi Labruna	Gianni Santucci
Adelaide Caravaglios	Sara Longo	Silvia Schiavo
Riccardo Cardilli	Lorenzo Marcolla	Francesco Sini
Pio Caroni	Salvatore Marino	Paolo Siniscalco
Francesco Paolo Casavola	Valerio Marotta	Laura Solidoro Maruotti
Cosimo Cascione	Carla Masi Doria	Bernard H. Stolte
Sergio Castagnetti	Aldo Mazzacane	Paulina Świąćicka
Pierangelo Catalano	Rosaria Mazzola	Oriana Toro
Stefano Cianci	J. Burch. Menckenius	Armando Torrent
Maria Floriana Cursi	Felice Mercogliano	Caterina Trocini
Francesca Del Sorbo	Giovanna D. Merola	Fabiana Tuccillo
Maria Rosaria De Pascale	Antonino Metro	Malú T. Twice
Lietta De Salvo	Fara Nasti	Mario Varvaro

La pubblicazione di articoli e note proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione positiva espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e in forma anonima) da due lettori scelti dal Direttore in primo luogo tra i componenti del Comitato scientifico internazionale. Ciò in adesione al comune indirizzo delle Riviste romanistiche italiane (*AG.*, *RISG.*, *BIDR.*, *AUPA.*, *SDHI.*, *Iura*, *Index*, *Roma e America*, *IAH.*, *Quaderni Lupiensi*, *Diritto@storia*, *TSDP.*), in seguito alle indicazioni del gruppo di lavoro promosso dal Consorzio interuniversitario Gérard Boulvert e a conseguenti delibere del CUN e del CNR.

Gli autori sono invitati a inviare alla Rivista insieme con il testo da pubblicare un *abstract* in lingua diversa da quella del contributo e «parole chiave» nelle due lingue.

Copyright 2014 by Jovene Editore s.r.l. - Napoli

Registr. Trib. Camerino nr. 1 del 14.3.1970 - L. Labruna dir. resp.

Printed in Italy - Fine stampa settembre 2014 - Ink Print Service - Napoli

Disposizioni statutarie dall'Italia centrale e meridionale sul finanziamento dei ludi locali (I sec. a.C.)

Loredana Cappelletti

A dispetto dell'ampia mole di informazioni trasmessaci da documenti e autori antichi in merito ai diversi aspetti collegati al fenomeno dei giochi e degli spettacoli nel mondo romano¹, le notizie primarie e secondarie su modalità ed entità dei relativi finanziamenti, sia nell'*Urbs* sia al di fuori di essa, sono poco numerose, per lo più accenni casuali in contesti diversi e tra loro distanti da un punto di vista storico-cronologico e geografico². In particolare per quanto concerne l'organizzazione e il finanzia-

* Il presente contributo rientra nell'ambito del Progetto di Ricerca Nr. P 25418-G18 finanziato dall'Austrian Science Fund (FWF) e attualmente in corso presso l'Institut für Römisches Recht und Antike Rechtsgeschichte, Univ. Wien, Austria.

¹ Sul tema v. tra gli altri P. Veyne, *Le pain et le cirque: sociologie historique d'un pluralisme politique* (Frankfurt a.M. 1976); G. Ville, *La gladiature en Occident des origines à la mort de Domitien* (Roma 1981); F. Coarelli, R. Tamassia, *Ludi, munera, venationes*, in *Lo sport nel mondo antico: ludi, munera, certamina a Roma*, cur. G. Pisani Sartorio, A. Liberati Silverio (Roma 1987) 55-59; K.-W. Weeber, *Panem et Circenses. Massenunterhaltung als Politik im antiken Rom* (Mainz 1994); M. Fora, *I munera gladiatoria in Italia. Considerazioni sulla loro documentazione epigrafica* (Napoli 1996); *Teatri romani. Gli spettacoli nell'antica Roma*, cur. N. Savarese (Bologna 1996); F. Bernstein, *Ludi publici. Untersuchungen zur Entstehung und Entwicklung der öffentlichen Spiele im republikanischen Rom* (Stuttgart 1998); D.G. Kyle, *Spectacles of Death in Ancient Rome* (London 1998); J.M. Luzón Nogué, *Espectáculos públicos en las ciudades hispanorromanas*, in *Hispania. El legado de Roma en el año de Trajano, La Lonja - Zaragoza, septiembre - noviembre de 1998* (Zaragoza 1998) 239-248; *Gladiators and Caesars: the power of spectacle in ancient Rome*, cur. E. Köhne, C. Ewigleben, R. Jackson (Berkeley 2000); E. Bouley, *Jeux romains dans les provinces balkano-danubiennes du II^e siècle avant J.-C. à la fin du III^e siècle après J.-C.* (Paris 2001); *Ludi Romani. Espectáculos en Hispania Romana*, cur. T. Nogales Basarrate (Córdoba 2002); «*Bread and Circuses*». *Evergetism and Municipal Patronage in Roman Italy*, cur. K. Lomas, T. Cornell (London-New York 2003); G. Tosi, *Gli edifici per spettacoli nell'Italia romana* (Roma 2003); A. Ceballos Hornero, *Los espectáculos en Hispania romana: La documentación epigráfica* (Mérida 2004); A. Futrell, *The Roman games: a sourcebook* (Oxford 2006); C. Ricci, *Gladiatori e attori nella Roma giulio-claudia. Studi sul senatoconsulto di Larino* (Milano 2006); J.L. Gómez-Pantoja, M. Rodríguez Ceballos, *¡Fiesta! Una nota sobre los festivales y espectáculos ciudadanos de Hispania*, in *Poder central y autonomía municipal: la proyección pública de las élites romanas de Occidente*, cur. J.F. Rodríguez Neila, E. Melchor Gil (Córdoba 2006) 359-384; altra bibliografia in V. Mariotti, *Gli spettacoli in epoca tardoantica. I dittici come fonte iconografica*, in *Eburnea diptycha: i dittici d'avorio tra antichità e medioevo*, cur. M. David (Bari 2007) 245-266, spec. 246-248; W. Petermandl, *Noch einmal zum 'Zuschauerkravall' von Pompeji*, in *Antike Lebenswelten. Konstanz - Wandel - Wirkungsmacht. Festschrift für I. Weiler*, cur. P. Mauritsch et alii (Wiesbaden 2008) 179-189; G.L. Gregori, *Ludi e munera: 25 anni di ricerche sugli spettacoli d'età romana* (Milano 2011). ² Un'ampia disamina di fonti e problematiche è in M.A. Cavallaro, *Spese e spettacoli. Aspetti economici-strutturali degli spettacoli nella Roma giulio-claudia* (Bonn 1984); molto importante anche il contributo di R. Frei-Stolba, *Textschichten in der lex coloniae Genetivae Iuliae Ursonensis. Zu den*

mento dei *ludi* in diverse comunità dell'Italia centrale e meridionale disponiamo di una nutrita serie di testimonianze epigrafiche, che ne dimostra una regolamentazione intervenuta nel corso del I sec. a.C. per il tramite dei rispettivi statuti, tutti purtroppo, ad eccezione della *lex Tarentina*, non pervenuti. Dovette trattarsi di una regolamentazione unitaria, poiché le disposizioni, anche quando solo accennate, mostrano caratteristiche comuni nel contenuto e nella formulazione; inoltre vedremo come esse, ad un breve confronto con le disposizioni statutarie delle comunità betiche e con la prassi organizzativa dei *ludi* romani, si rivelino uniche nel loro genere.

L'attestazione piú esplicita di tali disposizioni si trova nel piú antico statuto municipale a noi giunto, quello che Taranto, l'antica colonia magnogreca divenuta *municipium* romano in forza della *lex Iulia de civitate* del 90 a.C., riceve da Roma, fa incidere su bronzo ed espone in pubblico nel corso della prima metà del I sec. a.C.³. Della *lex Tarentina* possediamo attualmente solo i dodici capitoli della nona tavola bronzea. Il passo che qui ci interessa è contenuto nel capitolo 4, lin. 32-38, finalizzato alla tutela del patrimonio e dell'aspetto urbanistico e architettonico del *municipium*:

nei quis in oppido quod eius municipi e[r]it aedificium detegito neve dem[olito] / neve disturbato, nisei quod non deterius restitutus erit, nisei d[e] s(enatus) s(ententia). / sei quis adversus ea faxit, quant[i] id aedi-

Kapiteln 66, 70, 71, 125-127 über die Spielveranstaltungen, in *SDHI*. 54 (1988) 191-225. Cfr. inoltre L. Luschi, *Potere pubblico: spese, spettacoli, feste e i loro luoghi*, in *Civiltà dei Romani. Il potere e l'esercito*, cur. S. Settis (Milano 1991) 217-234; A. Marcone, *L'allestimento dei giochi annuali a Roma nel IV secolo d.C.: aspetti economici e politici*, in *Teatri romani* cit. 257-275; G.L. Gregori, *La legislazione relativa agli spettacoli*, in *Il Colosseo*, cur. A. Gabucci (Milano 1999) 89-95; G.L. Gregori, *Aspetti sociali della gladiatura romana*, in *Sangue e arena*, cur. A. La Regina (Milano 2001) 15-27; J. González, *Leyes, espectáculos y espectadores en Roma*, in *Ludi Romani. Espectáculos en Hispania Romana. Catálogo de la Exposición, Museo Nacional de Arte Romana, Mérida, 29 de julio a 13 octubre de 2002* (Mérida 2002) 81-90; F. Camia, *Spending on the agones. The financing of festivals in the cities of Roman Greece*, in *Tyche* 26 (2011) 41-76, spec. 70-75.

³ Per un'esegesi storico-giuridica della *lex tarantina* – *CIL*. I² 590; *ILS*. 6086; *Roman Statutes*, cur. M.H. Crawford (London 1996) nr. 15, 301-312 – nel quadro dell'evoluzione costituzionale del centro in età preromana e romana v. di recente L. Cappelletti, *Gli statuti di Banzi e Taranto nella Magna Graecia del I secolo a.C.* (Frankfurt a.M. 2011) 115-177. Per i canonici termini *post quem* e *ante quem* dello statuto, rispettivamente 90 e 62 a.C., v. U. Laffi, *Osservazioni sulla lex municipii Tarentini*, in *RAL*. 15 (2004) 611-640 [= *Colonie e municipi nello stato romano* (Roma 2007) 189-231]; L. Cappelletti, *Bürgerrechtsverleibung als beneficium für rebellierende Bundesgenossen? Die Rolle der lex Iulia im bellum sociale (90-88 v.Chr.)*, in *Vergeben und Vergessen? Amnestie in der Antike. 1. Internationales Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte, Wien 27.-28. 10. 2008*, cur. K. Harter Uibopuu, F. Mitthof (Wien 2013) 213-227; cfr. inoltre A. Caballos Rufino, J.M. Colubi Falcó, *Referentes genéticos de los estatutos municipales hispanorromanos: la lex municipii Tarentini y la Tabula Heracleensis*, in *Poder central* cit. 17-54, che a ragione sottolineano la priorità e il carattere 'pionieristico' dello statuto rispetto alla normativa statutaria posteriore.

ficium <f>[u]erit, tantam pecuni[a]m / municipio dare damnas esto ei-
 usque pecuniae [qu]ei volet petiti[o] esto. /³⁶ magi(stratus) quei exegerit
 dimidium in [p]ublicum referto, dimidium in l[u]deis, quos / publice in
 eo magistratu facie[t], consumito, seive ad monumentum suom / in pu-
 blico consumere volet, l[icet]o idque ei s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto.

A nessuno, dunque, era consentito scoperchiare, demolire o distrug-
 gere un edificio situato nel centro urbano di Taranto. Deroghe al divieto
 erano comunque consentite, sia nel caso in cui ci fosse stata l'intenzione di
 ripristinare l'edificio in uno stato non peggiore di quello precedente sia
 nel caso in cui fosse intervenuta in proposito una *sententia* del senato mu-
 nicipale. L'azione contraria a queste disposizioni comportava la condanna
 al pagamento al municipio di una somma pari al valore dell'edificio og-
 getto dell'intervento distruttivo. La richiesta in giudizio della somma spet-
 tava a chiunque lo volesse, la sua esazione al magistrato⁴. E a questo punto
 le conclusive lin. 36-38, con l'enumerazione degli obblighi facenti capo al
magistratus quei exegerit, meritano senz'altro la nostra attenzione: costui,
 dopo aver esatto la somma derivante dalla condanna pecuniaria inflitta a
 chi aveva illegalmente demolito *aedificia* o loro parti, ne doveva versare la
 metà nella cassa pubblica, *dimidium in publicum referto*, l'altra metà do-
 veva spenderla nei giochi, *dimidium in ludeis ... consumito*, giochi che egli
 avrebbe dato pubblicamente durante la sua magistratura, *quos publice in
 eo magistratu faciet*. Ma la *lex* prevede qui, con un *seive*, un'alternativa al-
 l'utilizzo della metà della *pecunia multaticia*, e cioè: *seive ad monumentum
 suom in publico consumere volet, liceto*. Il *magistratus* poteva dunque de-
 cidere di impiegare la metà della somma non per i giochi, ma per far rea-
 lizzare in un luogo pubblico un *monumentum suum*, ossia un'opera edili-
 zia a suo nome, che ne ricordasse l'iniziativa⁵. E dunque, poche linee

⁴ L'importanza delle disposizioni alle lin. 32-35, che costituiscono in ordine di
 tempo il primo intervento normativo nell'ambito della tutela edilizia cittadina – una
 disciplina che per Roma e per l'Italia verrà regolamentata dal governo centrale solo un
 secolo dopo – è stata da tempo e più volte rimarcata da diversi studiosi, v. tra gli altri
 Z. Yavetz, *The Living Conditions of the Urban Plebs in Republican Rome*, in *Latomus*
 17 (1958) 500-517; E.J. Phillips, *The Roman Law on the Demolition of Buildings*, in
Latomus 32 (1973) 86-95; M. Sargenti, *La disciplina urbanistica a Roma nella normativa
 di età tardo-repubblicana e imperiale*, in *La città antica come fatto di cultura. Atti del
 Convegno di Como e Bellagio, 16-19 giugno 1979* (Como 1983) 265-284, 267-271; Id.,
Due senatoconsulti. Politica edilizia nel primo secolo dell'impero e tecnica normativa, in
Studi in onore di C. Sanfilippo V (Milano 1984) 637-656, 640-643; F. Procchi, 'Si quis
 negotiandi causa emisset quod aedificium ...'. *Prime considerazioni su intenti negoziali e
 'speculazione edilizia' nel principato*, in *Labeo* 47 (2001) 411-438; Id., *La tutela urbanis-
 tica: un problema non nuovo. Considerazioni a margine del SC Hosidianum*, in *Scritti
 in onore di A. Cristiani*, cur. G. De Francesco (Torino 2002), 659-676; A. Bottiglieri,
La tutela dei beni artistici e del decoro urbano, in *TSDP* 3 (2010) 1-28, 4-6. ⁵ Per i possi-
 bili *monumenta* v. ad es. Fest., s.v. «*monimentum*» L. 123: *monimentum est, quod et
 mortui causa aedificatum est et quicquid ob memoriam alicuius factum est, ut fana, por-
 ticus, scripta et carmina. Sed monimentum quamvis mortui causa sit factum, non tamen
 significat ibi sepultum*; Porph. *Hor. carm.* 1.2.15: *monimentum non sepulcrum tantum*

iscritte, ma senza dubbio ad alta densità di informazioni, in specie per quanto concerne fonti e modi di finanziamento dei *ludi* nel municipio di Taranto e in assoluto, poiché, come ho già accennato, le notizie antiche su questo particolare aspetto scarseggiano. Ad ogni modo e per quanto riguarda Taranto, la prima informazione utile ricavabile è che il finanziamento dei giochi avveniva qui con metà della *pecunia multaticia* esatta dal magistrato. Il dato è in sé assolutamente prezioso, dal momento che questo passo dello statuto tarantino costituisce uno dei rari casi in cui la tradizione antica, diretta e indiretta, menziona l'uso dei proventi delle multe riscosse dai magistrati⁶. Occorre precisare che qui l'entità della *pecunia multaticia* era variabile, ossia dipendeva dalla valutazione dell'edificio demolito; di conseguenza anche la somma che veniva stanziata per finanziare i *ludi* era variabile e quindi la sua entità non poteva essere ed in effetti non viene fissata dallo statuto. Al contrario viene fissata l'obbligatorietà dell'organizzazione dei *ludi* ed anche che essa spettava allo stesso *magistratus* che aveva esatto la multa⁷. Di questo magistrato non viene specificato il ti-

dicitur, sed omnia quidquid memoriam testatur. Sul tema v. E.M. Steinby, *Edilizia pubblica e potere politico nella Roma repubblicana* (Milano 2012) 13-15 e 75; cfr. U. Laffi, *Osservazioni* cit. 219; S.M. Marengo, *Le multae*, in *Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente e in Oriente. Actes de la X^e Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Rome, 27-29 mai 1996* (Roma 1999) 73-84, 78.

⁶ Così S.M. Marengo, *Le multae* cit. 76-79, la quale, dopo aver rilevato come in generale la prassi della gestione del ricavato delle *multae* sia un aspetto trascurato dalle fonti antiche e scarsamente indagato dai moderni, puntualizza l'eccezionalità del passo tarantino, contenente appunto «una tra le poche disposizioni pervenuteci sulla disciplina di gestione del denaro *ex multis*». ⁷ L'obbligatorietà si deve desumere dall'indicativo futuro *faciet*, lin. 37, su cui v. le puntualizzazioni in *Roman Statutes* cit. 437, accolte da U. Laffi, *Osservazioni* cit. 220-221. Questa mi sembra l'unica deduzione consentita dal testo e ciò diversamente da quanto afferma E. Gabba, *Considerazioni politiche ed economiche sullo sviluppo urbano in Italia nei secoli II e I a.C.*, in *Hellenismus in Mittelitalien. Kolloquium in Göttingen vom 5-9 Juni 1974*, cur. P. Zanker (Göttingen 1976) 315-326, 324, che qui, come nell'epigrafe da Pompei *CIL. X 829*, nei testi *pro ludis* e nel decreto del *pagus Herculaneus* capuano (su questi documenti v. *infra*), vede un'allusione alle *summae honorariae*, che in questi centri sarebbero state «normalmente richieste ai magistrati al momento della loro entrata in carica e normalmente impiegate nell'allestimento dei ludis»; così anche M.W. Frederiksen, *Republican Capua: a social and economic study*, in *PBSR. 27* (1959) 80-130, 88-91; I. Garnsey, *Honorarium decurionatus*, in *Historia* 20 (1971) 309-325, 323-324; R. Duncan-Jones, *The Economy of the Roman Empire. Quantitative Studies* (Cambridge 1977) 82-83; C. Briand-Ponsart, *Summa honoraria et ressources des cités d'Afrique*, in *Il capitolo* cit. 217-234, 220. *Contra* R. Frei-Stolba, *Textschichten* cit. 209-211; P. Castrén, *Ordo Populusque Pompeianus. Polity and Society in Roman Pompeii* (Roma 1975) 87-88. Ma per stessa ammissione dello studioso, *ibidem*, 325, «certamente non è facile distinguere dove finiva la *summa honoraria* e dove iniziava la munificenza privata»; cfr. M. Cébeillac Gervasoni, *Les magistrats des cités italiennes de la seconde guerre punique à Auguste: le Latium et la Campanie* (Roma 1998) 99-105 e spec. 54, secondo cui l'evergetismo e l'obbligazione della *summa honoraria* sono «deux phénomènes souvent difficiles à distinguer»; stesse riflessioni in F. Camia, *Spending* cit. 50 e nt. 44, inoltre 63-64 e 70-71. Inoltre va ricordata la provenienza pubblica della *pecunia multaticia* lasciata in uso al magistrato tarantino; per quanto riguarda il testo da Pompei, quelli *pro ludis*

tolo, se quattuorviro o duoviro o edile, cariche tutte menzionate nella *lex* e compresenti, anche se temporaneamente, nel *municipium*⁸. Sappiamo tuttavia che costui aveva dinanzi a sé una facoltà d'opzione per utilizzare la metà della *pecunia multaticia*, poteva optare per i *ludi* o per un *monumentum*. Entrambe le scelte erano lecite e la facoltà di optare per l'una o per l'altra sembra lasciata alla discrezione del magistrato; ossia il magistrato sembra potesse decidere autonomamente e agire liberamente e non si fa menzione, almeno esplicitamente, di alcuna deliberazione preliminare e autorizzativa da parte del senato municipale. Ma su questo punto torneremo ancora in seguito. Ad ogni modo lo statuto qui specifica solo che l'opzione *monumentum* era ammessa e non avrebbe dovuto arrecare al magistrato di turno alcun danno personale, *idque ei s(ine) f(rau)de s(ua) facere liceto*, ciò nel senso che, nel caso in cui il magistrato nella sua azione fosse incorso in situazioni in linea di principio perseguibili giudizialmente e sanzionabili, non sarebbe stato comunque ritenuto responsabile e sarebbe rimasto pertanto impunito⁹.

Sarà bene precisare fin da ora che il finanziamento dei *ludi* pubblici tramite i proventi delle multe e inoltre la facoltà di optare per il finanziamento dei *ludi* o di un *monumentum*, su cui dispongono le linee finali del capitolo 4 della *lex* di Taranto, costituiscono un *unicum* nell'ambito del *corpus* statutario bronzeo a noi pervenuto, di cui com'è noto le numerose testimonianze da diverse comunità spagnole costituiscono il gruppo più cospicuo¹⁰. A tal riguardo è innanzi tutto singolare che nei capitoli 75 e 62 ri-

ed il decreto paganico l'impressione che anche in questi casi si tratti di finanziamenti con danaro pubblico è alimentata soprattutto dalla menzione in altre epigrafi, coeve e conterrane (su cui v. *infra*), di opere edilizie realizzate dai magistrati locali con altro tipo di fondi, personali o santuariali.

⁸ Ricordo infatti che a Taranto il collegio duovirale venne introdotto a regime ed in via definitiva proprio dalla *lex*; esso subentrava ad un collegio quattuorvirale forse spontaneo oppure a sua volta introdotto da un primo statuto tarantino a noi non pervenuto: v. a tal proposito U. Laffi, *Osservazioni* cit. 226-227; L. Cappelletti, *Gli statuti* cit. 126-133. Ad ogni modo nella *lex* questa fase complessa e non immediata di passaggio magistratuale è ben presente, specialmente laddove – come nei *capita* 2 e 5 – si dispone accanto alle competenze di *Ilviri* ed *aediles* futuri anche e contestualmente sulle competenze del quattuorvirato uscente. Forse l'uso del generico *magistratus* alla lin. 36 non è casuale e potrebbe essere proprio un riflesso di questa fase di transizione.

⁹ Per il significato da attribuire alla formula *sine fraude sua* a questa quota cronologica v. gli utili chiarimenti in L. Fascione, *Fraus legi. Indagini sulla concezione della frode alla legge nella lotta politica e nella esperienza giuridica romana* (Milano 1983) 13-15; cfr. 17-23 per l'evoluzione semantica osservabile nelle ricorrenze più tarde. ¹⁰ Sugli statuti bronzei attualmente noti ci informano in generale H. Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze*, in *Gli Statuti municipali*, cur. L. Capogrossi Colognesi, E. Gabba (Pavia 2006) 31-56; A. Caballos Rufino, *Publicación de documentos públicos en las ciudades del Occidente romano: el ejemplo de la Bética*, in *Selbstdarstellung und Kommunikation. Die Veröffentlichung staatlicher Urkunden auf Stein und Bronze in der Römischen Welt, Internationales Kolloquium an der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik in München, 1. bis 3. Juli 2006*, cur. R. Haensch (München 2009) 131-172; J. González, *Epigrafía jurídica de la Bética* (Roma 2008); P. Lepore, *Introduzione allo studio dell'epigrafia giuridica latina* (Milano 2010); A.U. Stylow, *Zu einem neuen Gesetzestext aus der*

spettivamente della *lex coloniae Genetivae Iuliae* e della *lex Irnitana*, incise entrambe su bronzo alla fine del I sec. d.C.¹¹, venga regolata la medesima fattispecie della tutela degli *aedificia in oppido* presente nel capitolo tarantino, oltretutto con formulario e strutturazione della materia pressoché identici ad esso, salvo appunto la chiusa, assente, in merito alle sorti della multa esatta dal magistrato, a cui invece lo statuto tarantino dedica l'attenzione esclusiva che sappiamo, tramite le disposizioni delle lin. 36-38¹². Ma,

Baetica und zur öffentlichen Präsentation von Rechtsordnungen, in *Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Administration in der Hoben Kaiserzeit*, cur. R. Haensch, J. Heinrichs (Köln 2007) 357-365. Al corpus si è aggiunta ora la *lex municipalis Troemensium* (seconda metà del II sec. d.C.) il cui testo, con commento, sarà pubblicato nel 2014 a cura di W. Eck, che qui ringrazio per le anticipazioni e le informazioni. V. inoltre F. Beltrán Lloris, *An Irrigation Decree from Roman Spain: The Lex Rivi Hiberiensis*, in *JRS*. 96 (2006) 147-197; L. Maganzani, *Lex Rivi Hiberiensis*, in *Revisione ed integrazione dei Fontes Iuris Romani Anteiustiniiani (FIRA). Studi preparatori I. Leges*, cur. G. Purpura (Torino 2012) 171-185.

¹¹ Per la precisione il testo della *lex coloniae Genetivae Iuliae sive Ursonensis* – *CIL*. II², 5, 1022; *Roman Statutes* cit. nr. 25, 393-454; A. Caballos Rufino, *El nuevo bronce de Osuna y la política colonizadora romana* (Sevilla 2006), con edizione dei capp. 13-20 della *lex* – risalirebbe ad epoca cesariana o antoniana; la sua pubblicazione su bronzo, nella versione a noi pervenuta, andrebbe datata secondo la *communis opinio* – v. tra gli altri *Roman Statutes* cit. 395-399; H. Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze* cit. 44-45; J.G. Wolf, *Bussen, Einkommen und Preise*, in *SDHI*. 78 (2012) 3-21, 11-15 – in età flavia, contemporaneamente quindi alla redazione e incisione della *lex Irnitana* e degli altri, analoghi statuti dei municipi latini della *Baetica*, su cui v. *CIL*. II, 4, 1201 e tra le edizioni commentate J. González, *The lex Irnitana: a new copy of the Flavian municipal law*, in *JRS*. 76 (1986) 147-243; F. Lamberti, *Tabulae Irnitanae. Municipalità e ius Romanorum* (Napoli 1993); J.G. Wolf, *Die Lex Irnitana. Ein römisches Stadtrecht aus Spanien* (Darmstadt 2011). Diversamente, a favore di una pubblicazione della *lex coloniale* di Urso in età decisamente anteriore, si sono espressi A.U. Stylov, *Apuntes sobre la arqueología de la Lex Ursonensis*, in *La Lex Ursonensis. Estudio y edición crítica*, cur. J. Mangas, M. García Garrido, in *Studia Historica, Historia Antigua* 15 (1997) 35-45, 42-44; A. Caballos Rufino, *El nuevo bronce* cit. 402-411; A. Caballos Rufino, *Publicación* cit. 142-143; sulla questione v. di recente A.R. Jurewicz, *Die Tabulae Publicae in der lex Coloniae Genetivae Iuliae*, in *Index* 41 (2013) 117-131, 120-121 e 130-131. ¹² *Lex Col. Gen. cap. 75: ne quis in oppido colon(iae) Iul(iae) aedificium detegito / neve demolito neve disturbato, nisi si praedes / Ilvir(um) arbitrato dederit se re<d>aedificaturum, aut / nisi decuriones decreverint, dum ne minus (quinquaginta) ad / sint, cum e(a) r(es) consulatur. si quis adversus ea fece<rit>, q(uant)u(m) e(a) r(es) e(rit), / t(antam) p(ecuniam) c(olonis) c(oloniae) G(enetivae) Iul(iae) d(are) d(amnas) e(sto), eiusq(ue) pecuniae qui volet pe- / titio persecutioq(ue) ex b(ac) l(ege) esto. Lex Irn. cap. 62: ne quis in oppido municipi Flavi Irnitani quaeque ei oppido / continentia aedificia erunt, aedificium detegito destrui- / to demoliundumve curato, nisi de decurionum conscriptorum- / ve sententiam, cum maior pars eorum adfuerit, quod res- / tituturus intra proximum annum non erit. qui adversus / ea fecerit, is quanti ea res erit, t(antam) p(ecuniam) municipibus municipi Flavi / Irnitani dare damnas esto, eiusque pecuniae deque / ea pecunia municipi eius municipi qui volet, cuique per b(anc) l(egem) li- / cebit, actio petitio persecutio esto.* Per un confronto tra le rubriche di Taranto, Urso e Irni v. spec. A.D.E. Lewis, *Ne quis in oppido aedificium detegito*, in *Estudios sobre Urso*, cur. J. González (Sevilla 1989) 41-56; J.M. Rainer, *Zu den Abbruchbestimmungen in den Stadtrechten*, in *ZSS*. 108 (1991) 325-329; F. Lamberti, *Tabulae* cit. 85-92; A. Zaccaria

come ho già avuto modo di rilevare altrove¹³ e come illustrerò a breve e concisamente anche in questa sede, disposizioni del genere non ricorrono neppure nei capitoli che nelle due *leges* betiche regolamentano specificamente in merito a chi spettava l'organizzazione ed il finanziamento dei *ludi* cittadini. Piuttosto esse, e in particolare l'opzione *ludi-monumentum*, ricorrono più o meno implicitamente in diversi documenti peninsulari, tra i quali si distingue, per la formulazione esplicita e sostanzialmente identica a quella espressa nella *lex* tarantina, il seguente testo epigrafico inciso nella colonia di Pompei intorno all'80 a.C.¹⁴: *C(aius) Vulius C(ai) f(ilius) P(ublius) Aninius C(ai) f(ilius) IIv(iri) i(ure) d(icundo) / laconicum et destrictarium / faciund(um) et porticus et palaestr(am) / reficiunda locarunt ex / d(ecreto) d(ecurionum) ex / ea pecunia quod eos e lege / in ludos aut in monumento / consumere oportuit faciund(da) / coerarunt eidemque probaru(nt)*¹⁵. Stando dunque all'epigrafe, i duoviri C. Vulio e P. Aninio avevano realizzato i diversi interventi edilizi di costruzione e ristrutturazione nelle Terme Stabiane pompeiane per decisione del senato locale e, letteralmente, «con quel danaro che in base alla *lex* andava impiegato nei giochi o in un monumento». La locuzione *e lege*, alla lin. 5, in riferimento alla normativa legittimante l'iniziativa dei supremi magistrati cittadini denota chiaramente l'esistenza di uno statuto della colonia di Pompei, che pur-

Ruggiu, *Spazio privato e spazio pubblico nella città romana* (Roma 1995) 200-202; U. Laffi, *Osservazioni* cit. 217-222; J.G. Wolf, *Imitatio exempli in den römischen Stadt-rechten Spaniens*, in *Iura* 56 (2006-2007) 1-54, 20-28; A. Calzada, *La demolición de edificios en la legislación municipal (siglos I a.C. - I d.C.)*, in *SDHI* 76 (2010) 115-134, 118 ss.; L. Cappelletti, *Gli statuti* cit. 161-166; J.G. Wolf, *Die Lex Imitana* cit. 33-34.

¹³ L. Cappelletti, *Die Finanzierung von Spielen in Italien und Hispanien gemäß den lokalen Stadtgesetzen (1. Jh. v.Chr. - 1. Jh. n.Chr.)*, in *Sport und Recht in der Antike, 2. Internationales Wiener Kolloquium zur Antiken Rechtsgeschichte*, Wien 27.-28.10. 2011, cur. K. Harter Uibopuu, T. Kruse i.c.s. *Sui capita* 70-71 della *lex* di Urso e 77 della *lex* di Irni v. *infra*. ¹⁴ Sulla colonia sillana *Cornelia Veneria Pompeianorum*, dedotta a Pompei nell'81/80 a.C., insediandovi circa 1500-2000 coloni v. E. Savino, *Note su Pompei colonia sillana: popolazione, strutture agrarie, ordinamento istituzionale*, in *Athenaeum* 86 (1998) 439-461, spec. 445-448 e 452-453; cfr. E. Lo Cascio, *Pompei dalla città sannitica alla colonia sillana: le vicende istituzionali*, in *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire des Gracques à Néron. Actes de la table ronde de Clermont-Ferrand (28-30 novembre 1991)*, cur. M. Cébeillac Gervasoni (Naples-Rome 1996) 111-123; F. Senatore, *Quattuorviri aediles nella colonia romana di Pompei?*, in *ZPE* 119 (1997) 283-291. ¹⁵ CIL. I² 1635 = CIL. X 829 = ILS. 5706 = ILLRP 648. Per la datazione del testo v. tra gli altri H. Mouritsen, *Elections, Magistrates and Municipal Élite. Studies in Pompeian Epigraphy* (Roma 1988) 78; *contra* F. Zevi, *Pompei dalla città sannitica alla colonia sillana: per un'interpretazione dei dati archeologici*, in *Les élites municipales* cit. 125-138, 129, che propende per un data *post* 70 a.C. L'esegesi del testo è in H. Eschebach, '... *laconicum et destrictarium faciund... locarunt ...*'. *Untersuchungen in den Stabianer Thermen zu Pompeji*, in *RhM* 80 (1973) 235-242; M. Pobjoy, *Building Inscriptions in Republican Italy: Evergetism, Responsibility, and Civic Virtue*, in *The Epigraphic Landscape of Roman Italy*, cur. A.E. Cooley (London 2000) 77-92, 80-82; cfr. M. Cébeillac Gervasoni, *Les magistrats* cit. 100-101; S. Estienne, O. De Cazanove, *Offrandes et amendes dans les sanctuaires du monde romaine à l'époque républicaine*, in *ARG* 16 (2009) 5-36, 28 e nt. 115.

troppo non ci è pervenuto¹⁶. Ma dal testo epigrafico ricaviamo indirettamente il contenuto della disposizione statutaria: e cioè che anche lo statuto della colonia di Pompei si preoccupava di regolamentare l'organizzazione ed il finanziamento dei ludi locali specificando in primo luogo che ciò era tra i compiti dei magistrati cittadini ed in secondo luogo che per i ludi venivano stanziare determinate somme.

È bene a questo punto rilevare quelle che appaiono a prima vista le due differenze fondamentali tra le disposizioni dello statuto pompeiano e quelle dello statuto tarantino. La prima differenza riguarda le somme destinate ai finanziamenti, per le quali si noti in entrambi i casi l'uso 'tecnico' del verbo *consumere*: nel testo pompeiano si parla generalmente di *ea pecunia*, nello statuto di Taranto invece si specifica che si tratta di *pecunia multaticia*. Ma essendo l'*ea pecunia* pompeiana di provenienza assai verosimilmente pubblica, non è escluso che tale danaro ricomprendesse anche la *pecunia multaticia*¹⁷; del resto l'utilizzo magistratuale di *pecunia multaticia* per realizzare opere pubbliche non era affatto estraneo ai Pompeiani e sin dall'età dell'indipendenza¹⁸. A tutta prima si potrebbe pensare

¹⁶ Sull'esistenza e le sorti della *lex* coloniale v. P. Cipriotti, *Il nome e la legge di Pompei colonia romana*, in *Cronache Pompeiane* 2 (1976) 21-28, 23; H. Mouritsen, *Elections* cit. 28. ¹⁷ Così anche M. Pobjoy, *Building Inscriptions* cit. 81-82. Certo non è escluso che *ea pecunia* potesse anche ricomprendere un contributo privato magistratuale, parimenti previsto e *lege*, che in aggiunta a quello pubblico doveva destinarsi ai ludi, secondo una prassi che vedremo vigente ad Urso. Ma ripeto, il tenore stesso di quel *consumere oportuit* e l'opzione *ludi/monumentum* ci collegano piuttosto alla norma/formulazione tarantina, dove la *pecunia* è senz'altro pubblica, e quindi alla statalità della *pecunia* pompeiana. Del resto, se le opere edilizie fossero state realizzate con risorse private magistratuali, perché non dirlo con vanto e apertamente – e penso alla formula inequivocabile *de sua pecunia* – invece di ricorrere ad espressioni vaghe e oscure, quanto meno ai posteri? Da questo punto di vista è senza dubbio più esplicito un altro testo coevo da Pompei, che si riferisce alla *editio* di *spectacula* (gladiatorii) ed alla costruzione dell'anfiteatro cittadino con finanziamenti privati, *de sua pecunia*, versati dai due magistrati supremi, *CIL. X 852 = ILS. 5637 = ILLRP 645: C(aius) Quinctius C(ai) f(ilius) Valgus / M(arcus) Porcius M(arci) f(ilius) duovir(i) / quinq(uennales) coloniai honoris / caussa spectacula de sua / peq(unia) fac(iunda) coer(averunt) et coloneis / locum in perpetuom deder(unt)*. Sul testo v. H. Mouritsen, *Elections* cit. 86-87; F. Zevi, *Pompei* cit. 131-132. ¹⁸ V. infatti i due testi in lingua osca Pompei 21 e 22 (ca. 150-100 a.C.) in *Imagines Italicae: a corpus of Italic inscriptions*, cur. M.H. Crawford II (London 2011) 650-652 [= risp. Po 4 e 13 in H. Rix, *Sabellische Texte. Die Texte des Oskischen, Umbrischen und Südpikenischen* (Heidelberg 2002)], il primo dei quali è il meno frammentario e fu rinvenuto oltretutto nelle Terme Stabiane: *m(a)r(as). atiniis. m(a)r(abeis)[.] kvaísstur. eitiuvad / múltasíkad[.] kúmbennieís tangi(nud) / aamanaffed*. Nell'epigrafe si riferisce alla realizzazione con danaro multaticio, *eitiuvad múltasíkad*, di un orologio solare commissionata dal questore cittadino Mr. Atinio e su consenso del senato locale; cfr. K. McDonald, *The Testament of Vibius Adiranus*, in *JRS*. 102 (2012) 40-55, 42 e nt. 9. Altri testi epicorici commemorativi di opere edilizie finanziate dai magistrati locali osc. *aragetúd múltasíkéud* = lat. *argento multaticio* provengono dalla campana Nola, v. Nola 2 e 3 in *Imagines Italicae* cit. 862-865 [= risp. Cm 7 e 6 in H. Rix, *Sabellische Texte* cit.] e, molto probabilmente, da Vasto, in territorio frentano, v. infatti il testo molto lacunoso inciso su base nel 200 a.C. Histonium 4 in *Imagines Italicae* cit. 1270, con menzione del magistrato locale operante tramite *aragetúd[---]*;

che su questo punto lo statuto tarantino, parlando specificamente di *pecunia multaticia*, fosse piú dettagliato e corretto e quello di Pompei piú generico. Oppure si potrebbe anche pensare che a Taranto i giochi venissero finanziati diversamente rispetto a Pompei, utilizzando esclusivamente o principalmente *pecunia multaticia*, e in tal caso ci troveremmo dinanzi a due statuti, all'incirca contemporanei, riflettenti usi propri delle loro rispettive comunità, entrambe situate in Italia meridionale. Ma a fronte delle due ipotesi è assolutamente opportuno ricordare, e con ciò obiettare, che dello statuto tarantino ci è pervenuta solo una parte, quella contenuta nella nona tavola. Ed è molto probabile, a mio parere, che la materia *ludi publici*, con relative modalità di organizzazione e finanziamento, fosse regolamentata in una o piú sezioni apposite, come troviamo negli statuti di Urso ed Irni, contenute nelle otto tavole precedenti o eventualmente nelle ipotizzabili tavole successive. Ciò soprattutto perché a me sembra alquanto impensabile che la somma pubblica destinata al finanziamento dei giochi tarantini si riducesse ai proventi di una o piú condanne pecuniarie. Si trattava infatti di circostanze imprevedibili e per di piú di somme variabili, da cui certo non poteva dipendere il finanziamento statale di giochi dispendiosi e per di piú di frequenza annuale. Ferma restando dunque la peculiarità di questo passo dello statuto tarantino per quanto riguarda la specificazione della destinazione ai *ludi* della *pecunia multaticia*, ritengo che in esso si trovi isolato solo un aspetto della normativa sui *ludi* vigente nel municipio e che quindi in definitiva il testo della *lex* pervenuta sia in grado di restituirci solo un'informazione parziale sull'argomento, che si limita a quella fornita appunto dal quarto capitolo della nona tavola.

Questo tipo di considerazioni va tenuto presente anche quando passiamo ad esaminare quella che appare la seconda differenza fondamentale tra i due documenti: da un lato troviamo che la normativa tarantina sembra accordare al *magistratus* la piena autonomia nella scelta di utilizzare la metà della *pecunia multaticia* per organizzare giochi o per realizzare un *monumentum*; ossia non c'è qui menzione di qualsivoglia *decretum/sententia/arbitratus* dei decurioni che autorizzasse in entrambi i casi il suo operato. Il documento da Pompei riflette invece una prassi diversa: premesso che forse, anche qui, lo statuto non pervenuto lasciasse al magistrato la stessa autonomia di scelta tra finanziare con fondi pubblici i *ludi* oppure un *monumentum*, l'epigrafe rivela che poi, di fatto, la realizzazione del *monumentum* da parte del magistrato necessitava di un intervento autorizzativo del senato locale preliminare alle opere ed ai finanziamenti. Ma a mio avviso la differenza tra i due statuti su questo punto potrebbe essere

cfr. la lettura di A. La Regina, in *S.O.S. Arte dall'Abruzzo. Una mostra per non dimenticare, Catalogo della Mostra, Roma - Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo, 24 aprile-5 settembre 2010* (Roma 2010) 99 nr. 7; sul testo di recente D. Aquilano, *La Histonium dei Frentani e la costa d'Abruzzo e Molise nell'antichità. Una sintesi delle ricerche storiche ed archeologiche a Punta Penna di Vasto (CH)*, in *Considerazioni di Storia ed Archeologia* 4 (2011) 57-74, spec. 60-64. Su queste testimonianze 'multaticie' v. L. Capelletti, *Gli statuti* cit. 89-90 e 96.

solo fittizia e non è escluso che la prassi attestata a Pompei fosse seguita anche a Taranto¹⁹. Perché se rileggiamo attentamente le lin. 36-38 della *lex* di Taranto le azioni obbligatorie qui previste per il magistrato che ha esatto la multa sono solo due: il versamento di metà della somma nella cassa pubblica e l'impiego dell'altra metà della somma per finanziare i ludi. Quindi la destinazione primaria e obbligatoria dell'altra metà della *pecunia multaticia* era per i ludi. Essendo ciò previsto dallo statuto, l'utilizzo di quel danaro a quello scopo non necessitava quindi di un preliminare decreto decurionale. Invece l'autorizzazione dei decurioni doveva subentrare verosimilmente quando il magistrato decideva autonomamente di cambiare la destinazione primaria e obbligatoria del danaro: invece di finanziare i ludi, preferiva 'derogare' alla legge e finanziare un'opera pubblica. Lo statuto gliene dava la possibilità, specificando anche che ciò era lecito (*liceto*) e che non gli avrebbe dovuto arrecare alcun danno (*sine fraude sua*), ma nello stesso tempo l'operato del magistrato andava controllato dai decurioni: io credo sia perché il magistrato aveva deciso di impiegare il danaro divenuto pubblico in un modo diverso da quello primario e prescritto dallo statuto, sia perché in sé qualsiasi intervento edilizio in città portava ad un utilizzo di spazio pubblico e ad un cambiamento permanente dell'assetto urbanistico e architettonico della comunità. Sono del parere che questo tipo di lettura delle disposizioni sul finanziamento dei ludi contenute nella *lex* municipale di Taranto e nella non pervenuta *lex* coloniale di Pompei trovi supporto attraverso una nutrita serie di testimonianze epigrafiche di età successiva, databili precisamente tra la fine del I sec. a.C. e gli inizi del I sec. d.C., provenienti oltretutto dalla stessa Pompei e da altri centri dell'Italia meridionale e centrale. Esse hanno in comune argomento, concisione e struttura testuale, ma soprattutto il formulario: vi si menzionano i magistrati locali, le opere pubbliche da essi realizzate e la previa deliberazione del senato locale; puntuale e costante chiude i brevi testi il riferimento al fatto che i diversi lavori edilizi sono stati compiuti *pro ludis*, ossia «in luogo dei ludi», come ad esempio in *CIL. X 854: T(itus) Atullius C(ai) f(ilius) Celer Iv(ir) pro lud(is) lu(mini-bus)*²⁰ *cun(eum) f(aciendum) c(uravit) ex d(ecreto) d(ecurionum)*. Il documento appartiene ad un gruppo di epigrafi pompeiane, che per la fine del-

¹⁹ Così ammette anche U. Laffi, *Osservazioni* cit. 219. Utile a tal riguardo quanto puntualizzato dalla S. Marengo, *Le multae* cit. 74 sul valore del documento epigrafico come dato immediato e riflesso di una concreta situazione locale, laddove la norma statutaria restituisce per ovvie ragioni un quadro statico, coerente, generale che appiattisce le situazioni locali, varie e particolari. Sul problema, ancora poco indagato, della effettiva corrispondenza tra norme e istituzioni previste negli statuti e norme e istituzioni rispettivamente osservate ed esistenti nella prassi e nelle realtà locali v. ad es. R. Frei-Stolba, *Textschichten* cit. 198 e nt. 28. ²⁰ Sull'espressione *pro ludis* v. R. Frei-Stolba, *Textschichten* cit. 210-211; M.H. Crawford, *How to create a municipium: Rome and Italy after the Social War*, in *Modus Operandi. Essays in Honour of G. Rickman*, cur. M. Austin, J. Harries e C. Smith (London 1998) 31-46, 38-39. Spese per i *lumina* sono attestate oltre che a Pompei anche a *Lanuvium* in *CIL. XIV 2121* all'inizio dell'età augustea. Sul termine ci 'illumina' in qualche modo la testimonianza di Lucil. *Sat.*

l'età augustea ricordano la realizzazione di sedili in pietra nell'anfiteatro cittadino da parte dei magistrati locali²¹. Altri testi *pro ludis*, quasi tutti risalenti alla stessa epoca, provengono da *Beneventum* e *Telesia* e, spostandoci piú a nord, da *Hispellum*, *Volsinii*, *Antium*, *Trebula Mutuesca*, *Tusculum*²². Ecco, a me sembra di poter interpretare queste ed altre testi-

fr. 3.146: *Romanis ludis forus olim ornatus lucernis*. Sul frammento v. tra gli altri B.A. Krostenko, *Cicero, Catullus, and the language of social performance* (Chicago 2001) 31-32; S.P. Oakley, *A Commentary on Livy. Books VI-X* (Oxford 2005) 522. Si sarebbe trattato di lucerne e/o candele portate in processione durante i giochi o utilizzate per decorare i luoghi o con la funzione pratica di illuminare gli spettacoli diurni o forse notturni; per le varie ipotesi v. M. Cébeillac Gervasoni, *Les magistrats* cit. 101-102 e nt. 20; ma in merito agli spettacoli notturni v. lo scetticismo a suo tempo manifestato da C. Saunders, *The Site of Dramatic Performances at Rome*, in *TAPhA*. 44 (1913) 87-97, 94 e nt. 52.

²¹ Le cd. «cuneus inscriptions», su cui v. H. Mouritsen, *Elections* cit. 99-102, sono CIL. X 855 = ILS. 5653c: *L(ucius) Saginius Ilvir i(ure) d(icundo) pr(o) lu(dis) lu(minibus) ex d(ecreto) d(ecurionum) cun(eum)*; CIL. X 856 = ILS. 5653d: *L(ucius) Saginius Ilvir(i) i(ure) d(icundo) p(ro) l(udis) l(uminibus) ex d(ecreto) d(ecurionum) c(uneum)*; CIL. 857a = ILS. 5653b: *N(umerius) Istacidius N(umeri) f(ilius) CIL.ix Ilvir pro lud(is) lum(inibus)*; CIL. 857b: *A(ulus) Audius A(uli) f(ilius) Rufus Ilvir pro lud(is)*; CIL. 857c: *P(ublius) Caesetius Sex(ti) f(ilius) Capito Ilvir pro lud(is) lum(inibus)*; CIL. 857d = ILS. 5653a: *M(arcus) Cantrius M(arci) f(ilius) Marcellus Ilvir pro lud(is) lum(inibus) cuneos III f(aciendum) c(uravit) ex d(ecreto) d(ecurionum)*; CIL. X 853 = ILS. 5653e: *Mag(istri) pag(i) Aug(usti) F(elicis) s(uburbani) pro lud(is) ex d(ecreto) d(ecurionum)*. Sempre da Pompei e di età augustea è CIL. X 845, che si riferisce alla pavimentazione del teatro minore cittadino: *M(arcus) Oculatius M(arci) f(ilius) Verus Ilvir pro ludis*. ²² L'epigrafe beneventana è CIL. IX 1643 = ILS. 5734a: *P(ublius) Cerrinius [...] / L(ucius) Crassicius [...] / Ilvir(i) i(ure) d(icundo) / viam straver[unt] / et lacus fecerunt [d(ecreto) d(ecurionum)] / pro ludis*. Da Telesia, poco a nord di Benevento, provengono invece i due testi CIL. IX 2230 = CIL. I² 3200: *M(arcus) Lollius M(arci) f(ilius) Qua(r)trius [...] / turreis duas pro l[udeis] ...*; e CIL. IX 2235 = CIL. I² 1747 = ILS. 5328 = ILLRP 675: *L(ucius) Mummus L(uci) f(ilius) C(aius) Manlius C(ai) f(ilius) / pr(aetores) duovir(i) pro ludeis turreis duas / d(e) d(ecurionum) s(ententia) faciundas coerarunt*. Da *Hispellum* proviene CIL. XI 5277: *[...]us M(arci) f(ilius) / ex d(ecreto) d(ecurionum) viae substructionem / ex pecun(ia) lud(orum) faciend(um) / cur(avit) idemq(ue) prob(avit)*. V. inoltre CIL. XI 7301 = AE. 1904 39 da *Volsinii*: *L(ucius) Spurrinna [...] / Florus IIIv[ir] q(uin)] / q(uennalis) pro l[udis]*; ed anche CIL. VI 903 = ILS. 160 da *Antium*: *Ti(berio) Caesari divi / Augusti f(ilio) divi Iuli / nepoti Aug(usto) pontifici / maximo co(n)s(uli) V / imp(eratori) VIII tr(ibunicia) pot(estate) XXXVIII / auguri XVvir(o) sacr(is) / faciend(is) VIIvir(o) epulon(um) / L(ucius) Scribonius L(uci) f(ilius) Vot(uria) Celer / aedil(is) ex d(ecreto) d(ecurionum) / pro ludis*. Sono purtroppo frammentari i testi *pro ludis* CIL. IX 4903 = AE. 2001, 908 da *Trebula Mutuesca* e CIL. XIV 2623 = AE. 2002, 297 da *Tusculum*. Per completezza ricordo infine un'altra epigrafe *pro ludis*, ma extrapeninsulare, dalla *colonia Iulia Nobilis* di Cnosso, dedotta negli ultimi decenni del I sec. a.C., CIL. III 12042 = ILS. 7210 = M. Guarducci, *Inscriptiones Creticae I* (Roma 1939) 81 nr. 51: *[...] / dedit. in hoc muner[e] (denarii) (quingenti) sunt, quos e lege / coloniae pro ludis dare debuit*. Nel testo, inciso su colonna cilindrica forse tagliata nella parte superiore e vuota nel mezzo, si menziona l'impiego, verosimilmente da parte di un magistrato in lacuna, di cinquecento denarii per un *munus*, uno spettacolo gladiatorio, denarii che secondo lo statuto coloniale, e *lege coloniae*, egli avrebbe dovuto impiegare per i *ludi* (*scaenici* o *circenses*). Dunque anche in questo centro, per il quale oltretutto sono attestati rapporti istituzionali con l'Italia

monianze²³ come segue: in primo luogo in esse ricorre un sottinteso riferimento all'esistenza di disposizioni statutarie locali analoghe a quelle di Taranto e di Pompei, che quindi prevedevano il finanziamento di *ludi* o di un *monumentum* con danaro assai verosimilmente pubblico²⁴. Anche qui l'impiego del danaro da parte del magistrato per il finanziamento dei *ludi* sembrerebbe la destinazione primaria e obbligatoria, fissata come tale dallo statuto. Diversamente l'espressione *pro ludis* non avrebbe senso. Essa si spiega invece come la dichiarazione ufficiale di aver impiegato il danaro originariamente destinato ai *ludi* in modo diverso, lecito ma non obbligatorio. Proprio, o forse è meglio dire anche, per questa 'deroga' alla legge da

meridionale – v. infatti K.J. Rigsby, *Cnosus and Capua*, in *TAPhA.* 106 (1976) 313-330; L. Keppie, *Colonisation and Veteran Settlement in Italy*, 47-14 B.C. (London 1983) 70-72 e di recente M.W. Baldwin Bowsky, *Of Two Tongues: Acculturation at Roman Knossos*, in *Colonie romane nel mondo greco*, cur. G. Salmeri, A. Raggi, A. Baroni (Roma 2004) 95-150, spec. 97-99 e 115-118 – torna l'obbligatorietà del finanziamento di *ludi* da parte dei magistrati locali e la fissazione statutaria della somma ad essi destinata, la quale curiosamente coincide con i duemila sesterzi previsti, come vedremo, dallo statuto ursonense per il contributo statale riservato ai *duoviri* e per il contributo privato richiesto sia ai *duoviri* che agli *edili*. Infine, rispetto allo statuto tarantino, a quello pompeiano ed ai testi *pro ludis* peninsulari, a Cnosso si è avuta la 'deroga' alla *lex* non con la realizzazione di un *monumentum*/opera pubblica ma con un *munus*, forse straordinario. Sul documento v. R. Frei-Stolba, *Textschichten* cit. 206-207, secondo cui tra l'altro il danaro qui investito sarebbe di provenienza statale; cfr. inoltre G. Ville, *La gladiature* cit. 180-181; M.H. Crawford, *How to create a municipium* cit. 39; U. Laffi, *Osservazioni* cit. 220.

²³ Rientrano molto probabilmente nella categoria *pro ludis* le tre epigrafi da *Canusium* *CIL.* I² 3182, 3183 e 3184, risalenti alla seconda metà del I sec. a.C. dove si menziona la realizzazione di basi di statue rispettivamente a Marte, Vesta e Vortumno ad opera dei *IIIviri* locali *de munere gladiatorio ex s(enatus) c(onsulto)*; nella riedizione dei testi in *Le epigrafi romane di Canosa*, cur. M. Chelotti et alii I (Bari 1985) 4-6 e 9-10, risp. nrr. 4, 7 e 8, si sostiene che i monumenti sarebbero stati eretti dai magistrati canosini con gli introiti dei *munera gladiatoria*; così anche M. Fora, *I munera* cit. 62 e 141-142; secondo M.A. Cavallaro, *Spese* cit. 208-210, i profitti sarebbero stati realizzati dai *IIIviri/editores* dei *munera* facendo pagare agli spettatori i *loca* anfiteatrali. Diversa esegesi in G. Ville, *La gladiature* cit. 184 – seguito da M.H. Crawford, *Inscriptions from Canusium*, in *CR.* 39 (1989) 353-354 – secondo cui i due magistrati avrebbero offerto le statue «avec l'accord ou sur l'ordre (*ex s.c.*) de leur curie, en prenant sur des fonds [pubblici e/o privati] destinés à un *munus gladiatorien*». ²⁴ Infatti altri testi epigrafici all'incirca coevi dall'Italia meridionale e centrale ricordano lavori edilizi realizzati *pro ludis* dai magistrati, ma *de sua pecunia*: v. ad es. *AE.* 1951, 185 = *AE.* 1993, 685 da Tarquinia: *Q(uintus) Cossutius P(ubli) f(ilius) IIIvir i(ure) d(icumdo) de sua pec(unia) pro ludis*; *CIL.* XI 7413 = *AE.* 1909, 59 da Ferentino: *Marti / Aug(usto) / T(itus) Rufilius Priscus / IIIvir aedil(is) ex d(creto) d(ecurionum) / pro ludis sua pecun(ia) posuit*; e sempre da Ferentino proviene *CIL.* XI 7436a, anche qui con la formula *pro l[udis] su[a] pecunia*. Da Luceria proviene il testo *CIL.* IX 808 = *ILS.* 5381 che ricorda la pavimentazione stradale finanziata da due *Augustales sua pecunia* e al posto del *munus gladiatorio (pro munere)*; in *CIL.* XI 3083 = *ILS.* 5373 da *Falerii* diversi *Augustales* sovvenzionano opere analoghe *pecunia sua*, originariamente destinata ai *ludi (pro ludis)*; anche l'*Augustale* di Veii in *CIL.* XI 3781 fa realizzare *pecunia sua* opere edilizie, invece di spendere quel danaro per i *ludi (pro impensa ludorum)*; su questa documentazione cfr. spec. G. Ville, *La gladiature* cit. 188-189.

parte dei magistrati locali troviamo l'intervento autorizzativo del senato preliminare al loro operato, una prassi che abbiamo visto attestata nell'epigrafe di Pompei e che si può ipotizzare come esistente anche a Taranto.

Nella categoria delle iscrizioni *pro ludis* rientra a buon diritto anche un testo che ritengo lo sia implicitamente. Anch'esso rinvia ad un contesto statutario, proviene dall'Italia meridionale e risale al I sec. a.C. Si tratta di un'epigrafe rinvenuta tre secoli fa, dove è riportato un decreto emanato nel febbraio del 94 a.C. dal *pagus Herculanus*, una comunità situata non lontano da Capua: *Pagus Herculanus scivit a(n)te [d(i)em] X Termina[lia]: / conlegium seive magistrei Iovei Compagai s[unt] / utei in porticum paganam reficiendam / pecuniam consumerent ex lege pagana / arbitrato Cn(aei) Laetori Cn(aei) f(ili) magistrei / pagei {ei}, uteique ei conlegio seive magistri / sunt Iovei Compagai locus in teatro / esset tamqua(m) sei {sei} lu[d]os fecissent²⁵.*

Nel testo si fa riferimento ad una *lex pagana*, ossia allo statuto del *pagus* di Hercules²⁶. Sulla base di questo statuto e per deliberazione del *pagus*, i *magistri* del collegio di *Iupiter Compages* erano autorizzati ad impiegare del danaro nella riparazione della *porticus* della comunità. Nel loro operato essi dovevano rispettare l'*arbitratus* del *magister* del *pagus*, *Cn. Laetorius*. Ed ora viene la parte più interessante: il decreto continua disponendo che i *magistri* avrebbero avuto un posto a sedere in teatro, come se avessero organizzato i giochi, *tamquam sei ludos fecissent*. Anche nello statuto del *pagus* c'era dunque una disposizione in merito al finanzia-

²⁵ CIL. I² 682 = CIL. X 3772 = ILS. 6302 = ILLRP 719, lin. 1-8. Segue poi alle lin. 9-15 una lista di nomi appartenenti a dodici liberti, i *magistri* di Giove, ed alle lin. 16-17 sono riportati i nomi dei consoli per la datazione. Per l'interpretazione del documento nel contesto territoriale e giuridico del *pagus* e della *prae.fectura* campana v. M. Pobjoy, *The decree of the pagus Herculanus and the Romanisation of 'Oscan' Capua*, in *Arctos* 32 (1998) 175-195, spec. 186 ss.; M. Pobjoy, *Building Inscriptions* cit. 87 ss.; cfr. G. Guadagno, *Pagi e vici della Campania*, in *L'epigrafia del villaggio*, cur. A. Calbi, A. Donati, G. Poma (Faenza 1993) 407-444, 418-421; M. Tarpin, *Vici e pagi dans l'Occident romain* (Rome 2002) 40-43; S. Sisani, *In pagis forisque et conciliabulis. Le strutture amministrative dei distretti rurali in Italia tra la media Repubblica e l'età municipale* (Roma 2011) 615-616 e 657; E. Todisco, *I vici rurali nel paesaggio dell'Italia romana* (Bari 2011) 95 e 97. ²⁶ Per la precisione questa sarebbe la prima e unica attestazione epigrafica sicura non solo dell'espressione *lex pagana*, ma anche del suo significato di «statuto del *pagus*»: v. M. Tarpin, *Vici* cit. 442-443; S. Sisani, *In pagis* cit. 657-658. Quanto alla restituzione *lex paganica* nell'intestazione della *lex rivi Hiberiensis* (AE. 2006, 676) di età adrianea, essa è molto probabile, ma in definitiva è frutto di integrazione; v. ad es. la lettura *lex aquari]a* proposta in alternativa da C. Castillo García, *La tabula rivi Hiberiensis: carácter del documento, in Espacio, tiempo y forma. Serie II, Historia Antigua* 21 (2008) 255-258, 256. Inoltre qui si tratta di *lex rei suae dicta* (come del resto anche nel caso della *lex paganis capturae* menzionata in AE. 1947, 45), v. F. Beltrán Lloris, *An Irrigation Decree* cit. 153 e 164-165; P. Le Roux, *Le pagus dans la péninsule Ibérique*, in *Chiron* 39 (2009) 19-44, 22-23. Secondo M. Pobjoy, *Building Inscriptions* cit. 87, potrebbe trattarsi di uno statuto valido anche per altri *pagi* della zona; S. Sisani, *In pagis* cit. 657, pensa ad una sorta di legge-quadro generale, prodotta a Roma e conferita al momento della *constitutio* del *pagus* dopo gli avvenimenti del 211 a.C.; così anche G. Guadagno, *Pagi* cit. 420.

mento obbligatorio dei *ludi* locali con danaro molto probabilmente pubblico²⁷. L'organizzazione dei giochi da parte dei *magistri* del *collegium* di *Iupiter* veniva di regola ricompensata con un posto d'onore in teatro, forse proprio per assistere ai ludi dagli stessi organizzati. Il *pagi scitum* autorizza a dar luogo alla ricompensa, nonostante i giochi in quell'occasione non fossero stati organizzati, ma come se lo fossero stati²⁸. Nella stessa disposizione era evidentemente contemplato anche qui un impiego alternativo della *pecunia* per legge destinata ai ludi, ossia la si poteva utilizzare per la realizzazione o anche riparazione di un *monumentum*, in questo caso di una *porticus pagana*. E anche in questo caso e ancora una volta osserviamo che la 'deroga' alla disposizione statutaria comportava un intervento autorizzativo, ossia la deliberazione del *pagus* e inoltre la supervisione/*arbitratus* di un *magister pagi*. Poste le dovute differenze – in primo luogo il fatto che qui gli *editores ludorum*, ossia i *magistri* di Giove, non erano magistrati *stricto sensu* civili della comunità²⁹ – sembra proprio che anche nel *pagus* di Hercules vigesse il sistema di finanziamento con l'opzione *ludi-monumentum*, ormai a noi ben noto, e inoltre il rispetto dell'annesso *iter amministrativo*. Tale sistema, che in sostanza risulta fissato espressamente e inequivocabilmente solo nella *lex tarantina*, è confermato dunque dal suo ricorrere, quasi a mo' di leitmotiv e per circa un secolo, nella prassi di

²⁷ Possibilista in tal senso E. Gabba, *Considerazioni* cit. 324-325. Certo la specificazione della *pecunia* come *pagana* o *paganorum* (v. ad es. *CIL*. X 8093 da *Grumentum*, su cui A. Buonopane, *Le iscrizioni romane di Grumentum: rivisitazioni e novità da scavi e studi recenti*, in *RPAA*. 79 [2007] 315-342, spec. 330-331) sarebbe stata più esplicita, tuttavia a me sembra superflua sia per la ripetuta affermazione nel testo della 'paganicità'/pubblicità dell'iniziativa, della sua fonte, del suo oggetto e del suo supervisore, sia perché in altre epigrafi locali menzionanti i *magistri* ed il loro impegno edilizio si precisa l'origine dei fondi investiti, che erano propri dei funzionari (*de sua pecunia*) e/o appartenenti al tempio (*de stipe Dianai*): v. ad es. *CIL*. I² 687 = *ILLRP*. 723; *CIL*. I² 683 = *ILLRP*. 720 = *ILS*. 5734; *CIL*. I² 680 = *ILLRP*. 717 = *ILS*. 5561; cfr. G. Guadagno, *Pagi* cit. Del resto la stessa *lex pagana* doveva regolare, tra le altre cose, i rapporti tra *pagus* e *collegium* religioso e rispettivi funzionari, tutti comunque impegnati, a diverso titolo, nell'amministrazione della realtà pubblica del *pagus*, così infatti giustamente afferma S. Sisani, *In pagis* cit. 616, che però dal canto suo, *ibidem*, 657, ritiene che i *magistri Iovi* abbiano impiegato nella *porticus* danaro proprio. La provenienza erariale della *pecunia* impiegata dai *magistri* non è esclusa da M. Pobjoy, *The decree* cit. 190, che pensa anche ad un'eventuale sua origine multaticia, e a tal proposito viene utile citare il par. 1 b-c, lin. 9-15 della *lex Rivi Hiberiensis* (*AE*. 2006, 676) dove, oltre a trovare una riconferma dell'esistenza di *aeraria/pecunia* pagani (v. attestazioni in S. Sisani, *In pagis* cit. 656 e nt. 388), troviamo anche che la loro gestione era affidata ai *magistri pagi* e che a costoro si fa obbligo di versare *in commune* il ricavato delle multe: v. F. Beltrán Lloris, *An Irrigation Decree* cit. 171-172. ²⁸ Cfr. M. Pobjoy, *The decree* cit. 184-185. ²⁹ Sui *magistri* dei plurimembri *collegia* religiosi e professionali in area campana e in generale, e sulla loro differente posizione e funzione rispetto ai *magistri* di *pagi* e *vici* v. J.M. Flambard, *Les collègues et les élites locales à l'époque républicaine d'après l'exemple de Capoue*, in *Les 'bourgeoisies' municipales italiennes aux II^e et I^{er} siècles av. J.-C. Colloque internationaux, Naples 7-10 décembre 1981* cur. M. Cèbeillac Gervasoni (Paris-Naples 1983) 74-89; S. Sisani, *In pagis* cit. 641-651. Cfr. inoltre A. Raggi, *Le norme sui sacra nelle leges municipales*, in *Gli Statuti* cit. 701-721, 707-710.

comunità situate in Italia centrale e meridionale, come riflesso e in applicazione dei rispettivi statuti. E si tratta, in definitiva, di testimonianze che al contempo tolgono alla normativa tarantina quel marchio di unicità e isolamento che invece emerge se ci si ferma esclusivamente ad un confronto con le disposizioni relative all'organizzazione ed al finanziamento dei ludi locali presenti nei posteriori statuti, anch'essi bronzei, della Betica. Particolarmente dettagliata, infatti, è la regolamentazione della materia nella *lex coloniae Genetivae Iuliae*, che vi dedica ben due sezioni, i capitoli 70 e 71, ove si definiscono, rispettivamente per *duoviri* ed *aediles* locali, competenze, tempi, modi, luoghi e soprattutto entità dei finanziamenti³⁰: ad Urso *munus* e *ludi scaenici*³¹ in onore delle divinità dovevano durare quattro giorni; gli edili e i *duoviri*, che erano obbligati ad organizzarli durante il loro mandato e sempre sottostando all'*arbitratus* dei decu-

³⁰ *Lex Col. Gen.* cap. 70, lin. 6-15 dispone: *Ilviri quicu[m]que erunt, ei praeter eos qui primi / post h(anc) l(egem) [fa]cti erunt, ei in suo mag(istratu) munus lu- /⁸ do- sive scaenicos Iovi Iunoni Minervae deis / deabusq(ue) quadriduom m(aiore) p(arte) diei, quot eius fie- / ri <poter>it, arbitrato decurionum faciun- / to inque eis ludis eoque munere unusquis- /¹² que eorum de sua pecunia ne minus (sestertium) (bina milia) / consumito et ex pecunia publica in sing(ulos) / Ilvir(os) d(um)t(axat) (sestertium) (bina milia) sumere consumere liceto i<t>- / que eis s(ine) f(raude) s(ua) facere liceto, etc. *Lex Col. Gen.* cap. 71, lin. 20-29: *aediles quicumq(ue) erunt in suo mag(istratu) munus lu- / dos<ve> scaenicos Iovi Iunoni Minervae tri- / duom maiore parte diei, quot eius fieri pote- / rit, et unum diem in circo aut in foro Veneri /²⁴ faciunto, inque eis ludis eoque munere unus- / quisque eorum de sua pecunia ne minus (sestertium) (bina milia) / consumito de<q>ue publico in sing(ulos) aedil(es) (sestertium) (singula milia) / sumere liceto, eamq(ue) pecuniam Ilvir praef(ectusve) /²⁸ dandam adtribuendam curanto itque iis / s(ine) f(raude) s(ua) c(apere) liceto. Sui due capitoli v. di recente J.L. Gómez-Pantoja, M. Rodríguez Ceballos, *¡Fiesta!* cit. 361-363; A.D. Pérez Zurita, *La edilidad y las élites locales en la Hispania Romana: la proyección de una magistratura de Roma a la administración municipal* (Sevilla 2011) 234-236; L. Cappelletti, *Die Finanzierung* cit. Il tema *ludi* è presente anche nei capp. 66 e 125-128 dello statuto, ma qui non si dispone in merito ai finanziamenti degli stessi; su questi *capita* v. R. Frei-Stolba, *Textschichten* cit. 198 ss. e 212 ss.; J. González, *Leyes* cit.; A. Caballos Rufino, *El nuevo bronce* cit. 406-408 e nt. 483. Nel cap. 134 invece il legislatore torna ad occuparsi in qualche modo dell'argomento, laddove si proibisce a chiunque l'impiego di *pecunia publica* per, tra le altre cose, allestire un *munus*; tale divieto non doveva essere messo in discussione né dai magistrati e né dai decurioni. ³¹ Se *munus* va inteso qui non in senso generico, ma in quello specifico di spettacolo gladiatorio, la legge coloniale potrebbe contenere in questo punto un 'segno dei tempi', ossia il riflesso della evoluzione semantica e pratica subita dal termine *munus* a partire dalla fine del I sec. a.C., così G. Ville, *La gladiature* cit. 175-180; R. Frei-Stolba, *Textschichten* cit. 206-207; invece a favore di un valore generico di *munus* nel senso di «show», «spectacle», «any show offered to the people» si esprime M.H. Crawford in *Roman Statutes* cit. 395, cfr. 423-424 e 437; incerto si dichiara P. Cipriotti, *Il nome* cit. 27-28. Per quanto concerne invece i *ludi scaenici*, v. soprattutto M.A. Cavallaro, *Spese* cit. 37-53 e 183-186 a proposito della loro evoluzione 'pantomimica', con rispettivo aumento dei costi ludici, avvenuta in età augustea; cfr. F. Dupont, *I ludi scaenici*, in *Teatri romani* cit. 31-40; F. Dupont, *Gli spettacoli*, in *Storia di Roma dall'antichità a oggi. Roma antica*, cur. A. Giardina (Roma-Bari 2000) 281-306; inoltre E. Hall, R. Wyles, *New directions in ancient pantomime* (Oxford 2008) 1-40 e 146-153.**

rioni, dovevano impiegarsi del danaro proprio, a cui si aggiungeva un contributo statale. Le entità dei finanziamenti privati e pubblici sono fisse e stabilite *a priori* dallo statuto: ciascun duoviro e ciascun edile doveva versare di tasca propria una somma non inferiore ai duemila sesterzi; la cassa coloniale metteva a disposizione del singolo duoviro duemila sesterzi, mentre il singolo edile ne riceveva mille³². E a tal proposito è necessario puntualizzare che qui, per la prima volta in ambito statutario e in assoluto, viene dichiarata nella colonia di Urso, l'entità esatta, per legge, dei finanziamenti pubblici da destinare ai *ludi* e che sempre per legge e per la prima volta si dispone in merito ad un contributo pecuniario privato, fisso e obbligatorio spettante ai magistrati per finanziare i giochi pubblici³³.

A confronto molto più concisa risulta la successiva normativa contenuta nel *caput* 77 della *lex* di Irni e degli altri municipi latini della *Baetica*, ma soprattutto troviamo qui che la questione dell'organizzazione e del finanziamento dei *ludi* veniva sottoposta all'*ordo decurionum* dai duoviri di turno e di volta in volta i decurioni, per la precisione la maggioranza di essi dovevano decidere in merito, fissando per i singoli casi la quantità della somma da erogare³⁴, danaro che sembra di esclusiva provenienza statale³⁵.

³² Dalle lin. 27-29 del cap. 71 si desume che in realtà la gestione e l'utilizzo dei mille sesterzi messi a disposizione dalla cassa coloniale per ciascuno dei due edili, non spettava a questi magistrati. Nello statuto leggiamo infatti che il danaro pubblico doveva essere 'preso' dal *Ilvir* oppure, in sua sostituzione, dal *praefectus*. Al *Ilvir* o al *praefectus* spettava poi dare e assegnare la somma ricevuta. In sostanza la *pecunia publica* non veniva data direttamente agli *aediles*, bensì ai loro superiori *iure dicundo*. Molto probabilmente il duoviro, nella sua gestione, era condizionato anche in questo caso dall'*arbitratus* dei decurioni; il ruolo decisionale dell'*ordo* viene espressamente menzionato nel cap. 70 ed essendo legalmente indispensabile ritengo che sia implicito anche nell'azione del *Ilvir* su cui si dispone nel cap. 71. ³³ Riguardo a quest'ultimo punto commenta M.H. Crawford, *How to create a municipium* cit. 39, «we are on the way to the *summa honoraria* of the Empire»; il che dunque non significa che siamo dinanzi a *summae honorariae* vere e proprie, attestate con certezza solo a partire dal II sec. d.C. come versamento effettuato dai magistrati nelle casse cittadine al momento ed a motivo del loro incarico, v. R. Frei-Stolba, *Textschichten* cit. 209-211. Per una recente sintesi sull'istituto v. le interessanti annotazioni in C. Briand-Ponsart, *Summa honoraria* cit. spec. 217-225, dove tra le altre cose si rilevano le difficoltà di definirlo con precisione. ³⁴ *Lex Irn.* cap. 77: *duumviri, qui in eo municipio iure dicundo praerunt, / primo quoque tempore ad decuriones conscriptosve / referunt quantum in impensas sacrorum ludorum et quantum /²⁵ in cenas, quae municipibus aut decurionibus conscriptis / ve communibus dentur, erogentur, quantumque mai- / or pars eorum censuerit, tantum eroganto uti quod / recte factum esse volent.* Anche il cap. 81 riguarda i *ludi*, ma si tratta di disposizioni in merito ai posti a sedere durante le rappresentazioni (*de ordine spectaculorum*), che quindi non ci riguardano. Per quanto concerne invece la chiusa del cap. 79 v. ancora *infra* nt. successiva. ³⁵ Infatti non c'è alcun riferimento, quanto meno esplicito, al contributo personale da parte dei magistrati di turno né nel capitolo 77 e né soprattutto nel successivo capitolo 79, dove si specificano meglio numero dei decurioni votanti e modalità del loro voto in merito alla questione, tra le diverse altre, della *pecunia communis municipum* da investire *in ludos*; costoro dovevano essere al-

Per ora, dopo aver passato in veloce rassegna la normativa sul finanziamento dei *ludi* contenuta negli statuti bronzei locali a noi giunti sinora, occorre fare alcune considerazioni. Innanzi tutto e in generale le disposizioni sulla materia in questione, anche quelle redatte all'incirca nella stessa epoca, sono alquanto diverse nelle diverse comunità. Non mancano tuttavia punti di contatto fra i tre statuti, come ad esempio l'obbligatorietà dell'organizzazione magistratuale dei *ludi* e l'impiego di danaro pubblico per il loro finanziamento. Nel caso in particolare delle comunità spagnole troviamo anche, in entrambi i casi, l'espresso controllo esercitato dai senati locali sull'utilizzo del danaro *in ludos*. Ma, lo ripetiamo, né ad Urso e né nei municipi flavii ricorre la specificazione *multaticcia* della *pecunia* investita *in ludos* e neppure ricorre la previsione di un'opzione tra organizzazione dei *ludi* e realizzazione di un *monumentum*, come invece troviamo nello statuto tarantino.

Punti di contatto decisi e inequivocabili sono assenti invece, almeno a mio avviso, tra gli statuti locali e norme e prassi romane. Per quanto ne sappiamo, infatti, nella Roma d'età repubblicana il finanziamento dei *ludi* organizzati dagli edili proveniva essenzialmente dalle loro tasche, era un contributo privato che l'edile stanziava a sua discrezione e non era quantificato e fissato per legge, come ad esempio abbiamo visto nello statuto ursonense. Al contributo privato versato dall'edile romano, che nel corso del tempo divenne sempre più ingente³⁶, si aggiungeva poi uno scarso finanziamento statale. I contributi statali erano forfettari, la loro entità, su cui siamo molto male informati, veniva fissata ad un certo momento ed una volta per tutte dal senato, che poteva anche decidere di modificarne

meno la metà, non erano obbligati a votare in segreto e prima del voto non dovevano prestare giuramento: *Qu[o mi]- / nus quantae pe[c]uniae in sacra ludos cenas, quibus decuriones cons[cr]- / ipti municipesv[e vo]cantur, ... praebere oportebit, erogari debent, de is /¹⁰ ad decurion[e]s conscriptosve referatur, dum ne ad minorem partem / eorum referatur, quantasque pecunias in easdem res decuriones con- / [s]criptive post banc legem datam erogandas, etiam si neque iurati / neque per tabellam sententis latis, censuerint, erogentur, b(ac) l(ege) nibi- /¹⁴ lum m[in]us r(ogatur).*

³⁶ L'aggravarsi dell'impegno economico a carico degli edili romani per l'organizzazione degli spettacoli pubblici provocò la graduale impopolarità della magistratura – v. ad es. E. Stein-Hölkeskamp, *Zwischen Pflicht und Neigung? Lebensläufe und Lebensentwürfe in der römischen Reichsaristokratie der Kaiserzeit*, in *Von der militia equestris zur militia urbana. Prominenzrollen und Karrierefelder im antiken Rom, Beiträge einer internationalen Tagung vom 16. bis 18. Mai 2008 an der Universität zu Köln*, cur. W. Blösel, K.-J. Hölkeskamp (Stuttgart 2011) 175-195, 181, a proposito di Cass. Dio. 55.24.9 (5 d.C.) – nonché l'impoverimento di molte famiglie senatorie: ad es. per il 46 d.C. Cass. Dio. 60.27.2 registra l'ormai frequente prassi delle dimissioni volontarie presentate dai magistrati romani ὑπὸ πείρας, povertà causata soprattutto dalle spese ludiche divenute molto gravose; su questo ed altri passi dionei relativi al problema e in generale al tema dei finanziamenti statali e magistratuali per i ludi v. R.F. Newbold, *Cassius Dio and the Games*, in *AC*. 44 (1975) 589-604, 592-593 e 602-603; la sempre più insufficiente disponibilità economica da parte dei magistrati fu secondo M.A. Cavallaro, *Spese* cit. 28-31 e 39 ss. uno dei motivi dell'affermarsi della pratica di ludi editi e quindi finanziati da privati, ossia non magistrati, a partire dall'età augustea.

l'importo, ma ciò avveniva occasionalmente e non con regolarità, tanto meno annualmente, come ad esempio accadeva nel municipio di Irni³⁷. Ancora nel Principato e per tutto il I sec. d.C. il massimo carico finanziario per i *ludi* ricadeva sempre sul bilancio privato dei singoli magistrati³⁸.

³⁷ Ad es. sappiamo che ammontava a 200.000 sesterzi il contributo statale destinato a finanziare i *ludi Romani* alla fine del III sec. a.C.: v. Dion. Hal. 7.71.2; Ps.-Ascon. p. 217, 8-10 St. Ma v. Liv. 22.10.7 (da cfr. con Plut. *Fab.* 4.6) che per il 217 a.C. tramanda un contributo statale di 333.333 sesterzi; su questo numero 'sacro' e sul rapporto fra le due somme v. M.A. Cavallaro, *Spese* cit. 126 e nt. 7; W. Kunkel, R. Wittmann, *Staatsordnung und Staatspraxis der römischen Republik II. Die Magistratur* (München 1995) 507-508 nt. 132. Per il finanziamento statale dei *ludi votivi* con *certa pecunia* fissata dal senato v. ad es. Liv. 31.9.6-10 (fine III sec. a.C.). Può essere interessante ricordare che successivamente, nella prima età imperiale, le *impensae* statali per i *ludi Romani* ammontavano a 760.000 sesterzi: su questa e le altre somme erariali fisse per altri *ludi* dell'Urbe riportate nel calendario anziate v. M.A. Cavallaro, *Spese* cit. 121-133. ³⁸ In questo periodo si segnalano tuttavia alcuni interventi legislativi in materia. Nel 22 a.C., col trasferimento dagli edili ai pretori della sovrintendenza di tutte le feste cittadine, Augusto non solo stabilì per i *ludi e munera* un certo finanziamento statale, ma vietò anche che l'entità del contributo personale di un pretore superasse quella del collega, v. infatti Cass. Dio. 54.2.3-4: καὶ τοῖς μὲν στρατηγοῖς τὰς πανηγύρεις πάσας προσέταζεν, ἕκ τε τοῦ δημοσίου δίδοσθαί τι αὐτοῖς κελεύσας, καὶ προσαιπειῶν μήτε ἐς ἐκείνας οἰκοθέν τινα πλεῖον τοῦ ἐτέρου ἀναλίσκειν, κτλ.; cfr. Cass. Dio. 55.31.2. Su questa misura augustea, decisamente limitativa nei confronti di chi fra i pretori volesse eventualmente distinguersi dai colleghi nell'edizione di spettacoli, e sulle sue connessioni con la vicenda di M. Egnatius Rufus v. M.A. Cavallaro, *Spese* cit. 26-27 nt. 59; 34 ss.; 183-186. Ma già nel 18 a.C. – come riferisce Cass. Dio. 54.17.4: καὶ διὰ ταῦτα τοῖς βουλομένοις τῶν στρατηγῶν τριπλάσιον τοῦ παρὰ τοῦ δημοσίου σφίσιν ἐς τὰς πανηγύρεις διδομένου προσαναλίσκειν ἐφήκεν – fu consentito ai pretori che lo desiderassero di spendere per i *ludi* il triplo del contributo statale e forse non è un caso che tale misura sia contemporanea e verisimilmente connessa alla fissazione, con ampliamento, del censo necessario per gli aspiranti alle magistrature senatorie per cui v. Cass. Dio. 54.17.3; cfr. 54.26.3; 54.30.2; Suet. *Aug.* 41.3. La connessione con l'aumento delle spese spettacolari è tuttavia evidente per quanto riguarda un provvedimento analogo sotto Tiberio, che fissa a 400.000 sesterzi il censo minimo obbligatorio per gli *editores* di *munera*: Tac. *ann.* 4.63.1. Infine nel 7 d.C. Augusto passa all'abolizione delle erogazioni statali per i *munera gladiatoria*, che furono quindi finanziati interamente dai pretori, aiutati spesso da amici generosi e talvolta dallo stesso *princeps*: Cass. Dio. 55.31.4. Per lo sfondo politico ed economico di questi provvedimenti augustei a tutela dell'*aerarium* e in rapporto al finanziamento di spettacoli nell'Urbe v. Cass. Dio. 55.25.6; 55.26.1-3; ma anche Tiberio non fu da meno come si legge ad es. in Tac. *ann.* 1.77.4 e spec. in Suet. *Tib.* 34.1: *Ludorum ac munerum impensas corripuit, mercedibus scaenicatorum recisis paribusque gladiatorum ad certum numerum redactis*; su queste testimonianze v. M.A. Cavallaro, *Spese* cit. 34 ss.; 85 ss.; 166 ss.; 187 ss.; 214 ss. La tendenza non muta neppure sotto Claudio: anche i questori, ai quali, a partire dal 47 d.C., venne affidata l'*editio* annuale dei *munera gladiatoria*, dovevano affrontare da soli le ingenti spese delle manifestazioni, v. Tac. *ann.* 11.22.2: ... *spectaculum gladiatorum per omnes annos celebrandum pecunia eorum qui quaesturam adipiscerentur*; cfr. Suet. *Claud.* 24.4. Il provvedimento di Claudio sui *quaestoria munera*, provvisoriamente abolito nel 54 d.C. con conseguente ricaduta delle spese gladiatorie sulla cassa statale, fu poi ristabilito definitivamente da Domiziano e restò in vigore sino al basso impero: v. tra gli altri Tac. *ann.* 13.5.1; Suet. *Dom.* 4.3; S.H.A. *Alex.* 43.3-4; cfr.

Ma soprattutto, e questa volta mi riferisco nello specifico al caso di Taranto, l'impiego di danaro derivato da *multae* per il finanziamento dei *ludi* a Roma era possibile, ma è scarsamente documentato, il che fa pensare che fosse assai raro e che quindi non fosse obbligatorio e previsto da una legge³⁹. Piuttosto la *pecunia multatitia* veniva utilizzata dagli edili romani prevalentemente per opere e donativi in ambito sacrale⁴⁰, quindi in modo sostanzialmente diverso, anzi opposto, rispetto a quanto previsto nella *lex* di Taranto, dove è invece il finanziamento dei *ludi* municipali l'impiego primario e obbligatorio della *pecunia multatitia*. Se dunque a Roma questo tipo di impiego è raro, a Taranto diventa la norma. Una norma e con essa il sistema di finanziamento con l'opzione *ludi-monumentum* che, invece, risultano molto probabilmente condivise, come abbiamo visto, con altre comunità dell'Italia centrale e meridionale. Stando così le cose, mi sembra senz'altro da appoggiare la tesi espressa da M. Crawford, che spiega l'ampia diffusione peninsulare della suddetta opzione come il riflesso dell'adozione, da parte delle amministrazioni locali, di una normativa prodotta a Roma e divenuta per esse obbligatoria dopo il *bellum sociale* del 90 a.C.⁴¹, ma in alcuni casi particolari, come ci dimostra l'evidenza del *pagus Herculaneus*, anche prima del conflitto⁴². Certo, l'effettiva

M.A. Cavallaro, *Spese* cit. 100-115; E. Beltran Rizo, J.A. Jiménez Sánchez, *La editio quaestoria en el Bajo Imperio: el ejemplo de Quinto Memio Símaco*, in *Gerión* 23 (2005) 287-314, spec. 288-291.

³⁹ Sulle poche attestazioni – ad es. Liv. 10.23.13; Ovid. *Fast.* 5.279-294; Liv. 27.6.19 – tutte di III sec. a.C., v. W. Kunkel, R. Wittmann, *Staatsordnung* II cit. 504-508; S. Estienne, O. De Cazanove, *Offrandes* cit. 29; M.G. Granino Cecere, *Pecunia sacra e proprietà fondiaria nei santuari dell'Italia centrale. Il contributo dell'epigrafia*, in *ARG.* 16 (2009) 37-62. ⁴⁰ Per un prospetto delle testimonianze letterarie in proposito v. S. Estienne, O. De Cazanove, *Offrandes* cit. 28-30; E.M. Steinby, *Edilizia* cit. 104-109; cfr. S.M. Marengo, *Le multae* cit. 83-84 e nt. 31. ⁴¹ V. M.H. Crawford, *How to create a municipium* cit. 39; sull'esistenza di una legge generale emanata dal governo centrale allo scopo di regolare i fondamentali aspetti giuridico-amministrativi dei *neocives Romani* di *municipia* e *coloniae* peninsulari e sui risvolti statutari di questo processo avviatosi *post* 90 a.C. v. inoltre M.W. Frederiksen, *The Republican Municipal Laws: Errors and Drafts*, in *JRS.* 55 (1965) 183-198; U. Laffi, *Sull'organizzazione amministrativa dell'Italia dopo la guerra sociale*, in *Akten des VI. Internationalen Kongresses für griechische und lateinische Epigraphik, München* 1972 (München 1973) 37-53 [= *Studi di storia romana e di diritto* (Roma 2001) 515-544]; J.-M. David, *La Romanisation de l'Italie* (Paris 1994); M.H. Crawford, *Italy and Rome from Sulla to Augustus*, in *CAH.* X (Cambridge 1996²) 414-433; H. Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze* cit.; E.H. Bispham, *From Asculum to Actium. The Municipalization of Italy from the Social War to Augustus* (Oxford 2007) 206 ss.; L. Cappelletti, *Gli statuti* cit. 1-6. ⁴² Ciò in conseguenza del particolare *status* istituzionale e territoriale assunti dal comprensorio capuano dopo i provvedimenti punitivi intrapresi da Roma nel 211/210 a.C. – riferiti ad es. in Liv. 26.16.8-10; 31.29.11; Cic. *leg. agr.* 2.32.88 – su cui v. tra gli altri F. Sartori, *I praefecti Capuam Cumas*, in *I Campi Flegrei nell'archeologia e nella storia. Atti del Convegno Internazionale, Roma, 4-7 maggio 1976* (Roma 1977) 149-171 [= *Dall'Italia all'Italia* (Padova 1993) 503-531]; M. Humbert, *Municipium et civitas sine suffragio. L'organisation de la conquête jusqu'à la Guerre Sociale* (Rome 1978) 366-372; ottima la recente raccolta e disamina delle fonti antiche e della moderna storiografia

applicazione della normativa poteva dar luogo alle differenze che abbiamo rilevate. Ma qui e più in generale va ricordato che, se da un lato la redazione dei diversi statuti da parte del governo centrale – atto che con la loro successiva *datio* alle numerose comunità accompagnò e completò, come è noto, il processo di municipalizzazione/colonizzazione avviato da Roma in ambito peninsulare ed extrapeninsulare – conferì alle rispettive disposizioni un'impronta essenzialmente uniforme e ripetitiva⁴³, ciò nondimeno esse subirono in più casi a livello locale cambiamenti e adattamenti rispetto a quello che può considerarsi il modello omologante romano, i quali subentravano soprattutto nel rispetto dello specifico contesto sociale, economico, istituzionale e *lato sensu* culturale della singola comunità, ma anche in seguito al fattore tempo, ossia in seguito ad un'evoluzione consuetudinaria/normativa subita nel tempo da una certa materia⁴⁴. E ciò, a mio avviso, è quanto può essere accaduto alle disposizioni sul finanziamento dei *ludi* presenti negli statuti italici e spagnoli, dove le disposizioni in materia sono diverse, e qui non tanto nel tempo, quanto in

svolta da O. Sacchi, *L'ager Campanus antiquus. Fattori di trasformazione e profili di storia giuridica del territorio dalla ΜΕΣΟΓΕΙΑ arcaica alla centuriatio romana* (Napoli 2004) spec. 191 ss.; cfr. A. Manzo, *L'ager Campanus. Dalla deditio di Capua alla redazione della forma agri Campani di Publio Cornelio Lentulo*, in *La romanizzazione della Campania antica*, cur. G. Franciosi (Napoli 2002) 125-159.

⁴³ In generale sul contenuto delle *leges*, modalità di redazione e consegna alle comunità v. tra gli altri M.H. Crawford, *The Laws of the Romans: Knowledge and Diffusion*, in *Estudios sobre la Tabula Siarensis*, cur. J. González, J. Arce (Madrid 1988) 127-140; F. Lamberti, *Tabulae* cit. 201-223 e 233-238; M.H. Crawford, *Roman Towns and their Charters. Legislation and Experience*, in *Social Complexity and the Development of towns in Iberia: from the Copper Age to the Second Century AD*, cur. N. Cunliffe, S. Keay (Oxford 1995) 421-430; *Roman Statutes* cit. 1-38; A. Caballos Rufino, *Publicación* cit.; P. Lepore, *Introduzione* cit. 62-95 e 130-136; cfr. G. Mainino, *Confessio e indensus nella lex Rubria de Gallia Cisalpina. Spunti per l'interpretazione di un testo legislativo epigrafico*, in *Processo civile e processo penale nell'esperienza giuridica del mondo antico in memoria di A. Biscardi. Atti del Convegno, Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001* (Milano 2011) 161-183; cfr. A. Caballos Rufino, *¿Típicamente romano? Publicación de documentos en tablas de bronce*, in *Gerión* 26.1 (2008) 439-452. ⁴⁴ Cambiamenti dovuti anche all'intervento di non meglio definibili funzionari/magistrati locali nell'ambito del processo di preparazione, in sede centrale, dei diversi statuti appartenenti alle diverse, rispettive comunità; su ciò v. tra gli altri M. Crawford, *The Laws* cit. 134 ss.; R. Frei-Stolba, *Textschichten* cit. 202-204 e 210 ss.; F. Lamberti, *Tabulae* cit. 239-250; H. Galsterer, *Die römischen Stadtgesetze* cit. 53-56; G. Poma, *Riflessi di legislazione romana nelle leggi coloniali e municipali di Spagna: le norme sulla vacatio militiae nella lex Ursonensis*, in *Hiberia-Italia. Italia-Hiberia. Convegno Internazionale di Epigrafia e Storia antica, Gargnano - Brescia, 28-30 aprile 2005*, cur. A. Sartori, A. Valvo (Milano 2006) 199-214, 208-210; J.G. Wolf, *Bussen* cit. 6-8 e 20, tutti sostanzialmente d'accordo in merito all'operazione di adattamento e conformazione di norme romane alla specifica situazione locale compiuta dai suddetti funzionari; in particolare R. Frei-Stolba, *Textschichten* cit. 214, parlando anch'essa e in generale di «Anpassungen und Ableitungen der stadtrömischen Normierungen», non esclude neppure la presenza negli stessi statuti di «spezielle municipale Bestimmungen», ipotizzabile nel caso in cui la loro genesi romana/urbana non possa essere dimostrata.

aree geografiche differenti, e persino in comunità ricomprese in una stessa area geografica.

Resta, tuttavia, per tutte queste disposizioni locali, la notata assenza di un loro puntuale riscontro presso una qualsiasi normativa, fissa, duratura e generale, ad esse anteriore o coeva, relativa al finanziamento dei *ludi* in Roma stessa. Un'assenza imbarazzante, se paragonata all'«ansia» di regolamentazione, certa, dettagliata e obbligatoria che invece sembra aver guidato l'operato del governo centrale romano nella redazione delle disposizioni locali in materia.

Wien.

LOREDANA CAPPELLETTI

Sommario

OMAGGIO AD ANTONIO GUARINO CENTENARIO

- 1 Vincenzo Giuffrè, Luigi Labruna, «Un identikit del Professore»
25 «Elenco degli scritti storico-giuridici di Antonio Guarino», a cura di Rosaria Mazzola

LE FONTI

- 73 Maximilian Forschner, «Die Stoa zur Begründung des natürlichen Gesetzes»
85 Salvatore Marino, «*Sublesta fide*. Un amico di ‘dubbia lealtà’ tra Menandro e Plauto»
95 Giunio Rizzelli, «*Exurere, adurere, incendere*»
104 Paulina Świącicka, «La controversia *ex legibus contrariis* e l’argomento cronologico nel discorso dei giuristi romani»
141 Maria Vittoria Bramante, «TH. 4 e la prassi romano-campana *de re rustica*»
164 Federico Pergami, «Il Codice Teodosiano: obiettivi raggiunti, spunti e prospettive»
177 Vincenzo Giuffrè, «Le cinquanta leggende di Giustiniano I»

PERSONE

- 187 Vincenzo Giuffrè, «*Puellulae e adolescentulae nuptae*»
194 Felice Mercogliano, «Gli stranieri nell’antica Roma»
219 Maria Rosaria De Pascale, «Radici antiche della previdenza funeraria: sui *collegia* militari»

SUCCESSIONI

- 225 Michel Humbert, «*Papyrus Hauniensis de legatis et fideicommissis*»
232 Valeria Di Nisio, «*Libertis dari volo*»

- 261 Sara Longo, «Sul *legatum ususfructus* di cose ‘consumabili’: la *cautio senatusconsulti*»

OBBLIGAZIONI

- 299 Riccardo Cardilli, «Gestione empirica dell'imputazione e *culpa adnumeratio* nella riflessione dei giuristi romani»
- 331 Gianni Santucci, «La *magna quaestio* in Gai 3.149»
- 349 Natale Rampazzo, «Dare il proprio a ciascuno?»
- 358 Riccardo Cardilli, «Pandettistica e obbligazioni solidali»

PROCESSO

- 373 Carla Masi Doria, «Tribunali e ordinamento territoriale: prospettive provinciali»
- 409 Iole Fagnoli, «*Actiones suas praestare debet*»
- 416 Daniele Vittorio Piacente, «Casi di incapacità a testimoniare tra legislazione e giurisprudenza»
- 432 Antonino Metro, «La funzione giudicante nel diritto classico»
- 440 Paola Santini, «Il *non liquet* di Pilato»
- 444 Bernard H. Stolte, «Sui papiri del Medio Eufrate: prassi, amministrazione, giurisdizione»
- 446 Stefania Pietrini, «*Iudex, accusator e calumniator* in Isidoro di Siviglia e nel diritto visigoto»

ACQUE E TERRITORIO

- 461 Laura Solidoro Maruotti, «Gli acquedotti pubblici romani: struttura e organizzazione»
- 476 Raffaele Basile, «Competizione, cooperazione, negoziazione. Le servitù idriche tra prassi e ‘sistema’»
- 491 María José Bravo Bosch, «La protección del medio ambiente en la antigua Roma»

STORIA E ISTITUZIONI DELL'ITALIA ANTICA

- 515 Vincenzo Giuffrè, «Archeologia, storie e ordinamenti di Ascoli Satriano»
- 523 Loredana Cappelletti, «Disposizioni statutarie dall'Italia centrale e meridionale sul finanziamento dei ludi locali (I sec. a.C.)»
- 544 Armando Torrent, «*Locationes in perpetuum del ager municipalis*»

«IUS GENTIUM»

- 569 Maria Floriana Cursi, «*Bellum iustum* tra rito e *iustae causae belli*»
- 586 Fabiana Tuccillo, «Liv. 34.62.10: su un'utilizzazione nel 'diritto internazionale antico' di principi giuridici privatistici»

DA ROMA ALLA TERZA ROMA

- 599 Pierangelo Catalano, «Roma 2011. Libertà religiosa da Roma a Costantinopoli a Mosca»
- 604 Pierangelo Catalano, Francesco Sini, Paolo Siniscalco, Cesare Alzati, Maria Pia Baccari, Constantinos G. Pitsakis, Adriano Rocucci, «Document d'introduction XXXI»
- 635 Caterina Trocini, «Cronaca del XXXI Seminario internazionale di Studi storici 'Da Roma alla Terza Roma'. Roma 2011»
- 637 Paolo Siniscalco, «L'editto di Galerio del 311: al di sopra della 'tolleranza'»

TRADIZIONE ROMANISTICA E METODO STORICO-GIURIDICO

- 643 Mario Varvaro, «Gli *studia humanitatis* e i *fata iuris Romani* tra fascio e croce uncinata»
- 662 Adelaide Caravaglios, «*Non omne quod licet honestum est*»

DIRITTO ROMANO E FORMAZIONE DEL GIURISTA

- 669 Cosimo Cascione, «Attualità e prospettive dello studio e dell'insegnamento del diritto romano. Soverato 2013 per una rete romanistica internazionale»

PROFILI

- 677 Pascal Pichonnaz, «*Semper professor*»
679 Francesco Paolo Casavola, «Francesco Guizzi»

RICORDI

- 685 Luigi Labruna, «Grande storico, educatore di coscienze. Giovanni Pugliese Carratelli»
687 Francesco Paolo Casavola, «Su Gennaro Franciosi»
693 Federico Pergami, «Manlio Sargenti»
702 Luigi Labruna, «I molteplici talenti di Lucio Bove»
707 Fabiana Tuccillo, «Gli scritti di Lucio Bove»
715 Lorenzo Gagliardi, «Fritz Schwind»

«DIES TULLIO DICATA»

- 719 Rolf Knütel, «I tempi di Kaser»
726 Felice Mercogliano, «Ricordi di un allievo»
734 Francesco Amarelli, Giuseppe Camodeca, Pio Caroni, Sergio Castagnetti, Stefano Cianci, Lietta De Salvo, Settimio di Salvo, Amalia Franciosi, Vincenzo Giuffrè, Valerio Marotta, Aldo Mazzacane, Giovanna D. Merola, Fara Nasti, Aniello Parma, «Tullio Spagnuolo Vigorita con noi»

- 763 LIBRORUM INDEX, *a cura di* Fabiana Tuccillo

SESTA PAGINA

- 811 J. Burch. Menckenius, «*De charlataneria eruditorum*»

PREMIO BOULVERT

- 813 «A Julien Fournier il Nono Premio Boulvert. La relazione della Commissione giudicatrice»
821 «Bando del Decimo Premio Boulvert»

NOTIZIE

823 Natale Rampazzo, «Bilinguismo nel mondo antico» - Tommaso Beggio, «Giornate tridentine di diritto romano» - Maria Vittoria Bramante, «Il XXXV GIREA a Madrid» - Carla Masi Doria, «Tecniche e metodi dell'esegesi: un seminario a Fukuoka» - Lorenzo Marcolla, «Storia dei dogmi e individualità dei giuristi romani» - Oriana Toro, «Legge, eguaglianza, diritto nell'esperienza antica» - Friederike Erxleben, «Settimo incontro dei giovani romanisti» - Silvia Schiavo, «La Soci  t   a Salisburgo» - Mal   T. Twice, «Tradizione classica e Unit   d'Italia» - Francesca Reduzzi Merola, «XXXVI GIREA: omaggio ad Alberto Prieto» - Sergio Castagnetti, «La cogenza del rito: religione e diritto romano» - Fabiana Tuccillo, «*Regulae iuris* e principi generali» - Natale Rampazzo, «Fondamenti romanistici del diritto privato europeo» - Valeria Di Nisio, «Le attivit   del Centro Arangio-Ruiz» - Adelaide Caravaglios, «Le dimensioni del diritto europeo attraverso le *regulae iuris*» - Cosimo Cascione, «Big Berks 2014: donne sulla breccia» - Francesca Del Sorbo, «*Geloi*».

875 «*Varia*»

879 Luigi Labruna, «Il dolore per la morte di Generoso Melillo»

881 ABSTRACTS

INDICE

901 «Libri discussi»

Index ha frequenza annuale. L'abbonamento costa € 90,00 per l'Italia e € 110,00 per l'estero (annata arretrata € 110,00); va sottoscritto presso la *Casa Editrice Jovene*, 109 via Mezzocannone, 80134 Napoli, tel. 081/5521019 - 5521274 - 5523471; telefax 081/5520687 (c/c postale n. 14015804) - e-mail: info@jovene.it - www.jovene.it

Tutti gli ordini relativi alle *annate arretrate* vanno indirizzati alla *Casa Editrice Jovene* che ha in distribuzione anche i volumi di *Index* pubblicati dal 1970 al 1985 da altro Editore.

L'Editore, alla stampa del volume, fornirà a ciascun autore il proprio contributo, con copertina, in formato pdf. Estratti anticipati: rimborso al costo delle spese.

Index segnala *tutte* le pubblicazioni ricevute dalla Redazione. I libri di cui si desidera la recensione critica vanno inviati in duplice copia.

I libri per recensione o segnalazione, i manoscritti ed ogni altra comunicazione di carattere redazionale vanno inviati al professor Luigi Labruna, 149/a via Chiaja, 80121 Napoli, tel. e telefax 081/425885; fax 081/2534327.

E-mail: index@unina.it - labruna@unina.it - cascione@unina.it

L'indirizzo del «Gruppo di ricerca sulla diffusione del diritto romano» è il seguente: professor Pierangelo Catalano, presso ISPROM, I - 07100 Sassari, Piazza d'Italia 32, Casella Postale 81.